



**2017/0294(COD)**

26.1.2018

# **EMENDAMENTI**

## **8 - 142**

**Progetto di relazione**

**Jerzy Buzek**

(PE615.314v01-00)

Norme comuni per il mercato interno del gas naturale

Proposta di direttiva

(COM(2017)0660 – C8-0394/2017 – 2017/0294(COD))



## **Emendamento 8**

**Martina Werner, Gabriele Preuß, Eva Kaili, Peter Kouroumbashev**

### **Proposta di direttiva**

–

*Proposta di reiezione*

***Il Parlamento europeo respinge la proposta della Commissione.***

Or. en

*Motivazione*

*La Commissione deve effettuare una consultazione delle parti interessate e una valutazione d'impatto per stabilire se le disposizioni applicabili della direttiva 2009/73/CE sul gas naturale richiedono una revisione.*

## **Emendamento 9**

**Christian Ehler**

### **Proposta di direttiva**

–

*Proposta di reiezione*

***Il Parlamento europeo respinge la proposta della Commissione.***

Or. de

*Motivazione*

*Der Vorschlag ändert die Binnenmarktregulierung für Gas vollständig, indem er die bisherige erfolgreiche EU-Regulierung auf Drittstaaten ausdehnt, bisherige Kompetenzen der Mitgliedsstaaten nach Art.194 (2) auf die EU überträgt und das funktionierende System in Frage stellt. Zudem fehlt ein Impact Assesment, vor allem eine rechtliche Bewertung des Vorschlags und eine Auswirkungsstudie in Hinblick auf den steigenden Gasbedarf in der EU und die sinkenden Produktionsmengen in Norwegen, den Niederlanden un in Großbritannien in den nächsten zehn Jahren. Der Vorschlag widerspricht eklatant den Intentionen und Zielen des Winterpakets der EU-Kommission zur Stabilisierung des Energiebinnenmarktes und zur Klimapolitik. Da der zuständige Generaldirektor Borchardt im Industrieausschuss am 11.01.2018 unterstrich, dass die Infrastrukturmaßnahmen und der Betrieb von Pipelines von der Richtlinie nicht betroffen seien, ist die Richtlinie auch in Hinblick auf Nordstream II*

*überflüssig.*

## **Emendamento 10**

**Werner Langen, Markus Pieper**

### **Proposta di direttiva**

–

*Proposta di reiezione*

***Il Parlamento europeo respinge la proposta della Commissione.***

Or. de

*Motivazione*

*Der Vorschlag ändert die Binnenmarktregulierung für Gas vollständig, indem er die bisherige erfolgreiche EU-Regulierung auf Drittstaaten ausdehnt, bisherige Kompetenzen der Mitgliedsstaaten nach Art. 194 (2) auf die EU überträgt und das funktionierende System in Frage stellt. Zudem fehlt ein Impact Assessment, vor allem eine rechtliche Bewertung des Vorschlags und eine Auswirkungsstudie in Hinblick auf den steigenden Gasbedarf in der EU und die sinkenden Produktionsmengen in Norwegen, den Niederlanden und in Großbritannien in den nächsten zehn Jahren. Der Vorschlag widerspricht eklatant den Intentionen und Zielen des Winterpakets der EU-Kommission zur Stabilisierung des Energiebinnenmarktes und zur Klimapolitik. Da der zuständige Generaldirektor Borchardt im Industrieausschuss am 11.01.2018 unterstrich, dass die Infrastrukturmaßnahmen und der Betrieb von Pipelines von der Richtlinie nicht betroffen seien, ist die Richtlinie auch in Hinblick auf Nordstream II überflüssig.*

## **Emendamento 11**

**Hermann Winkler, Sven Schulze**

### **Proposta di direttiva**

–

*Proposta di reiezione*

***Il Parlamento europeo respinge la proposta della Commissione.***

Or. de

*Motivazione*

*Dato che, nonostante l'importanza della proposta, non è stata effettuata una valutazione*

*d'impatto, gli autori chiedono il ritiro della proposta. Ciò implica la soppressione dell'intero testo. In alternativa, vengono comunque apportate modifiche al testo.*

**Emendamento 12**

**Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa**

**Proposta di direttiva**

–

*Proposta di reiezione*

***Il Parlamento europeo respinge la proposta della Commissione.***

Or. en

**Emendamento 13**

**Hermann Winkler, Sven Schulze**

**Progetto di risoluzione legislativa**

**Paragrafo 1 bis (nuovo)**

*Progetto di risoluzione legislativa*

*Emendamento*

***1 bis. invita la Commissione a procedere alla valutazione d'impatto mancante e a valutare la tardiva consultazione delle parti interessate, che al momento della procedura legislativa non era ancora stata conclusa, e, in virtù del risultato, ad adattare, sostituire o ritirare la proposta;***

Or. de

**Emendamento 14**

**Werner Langen, Markus Pieper**

**Proposta di direttiva**

**Considerando 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(1 bis) La direttiva deve basarsi sugli esiti di una consultazione delle parti interessate e di una valutazione d'impatto***

*effettuate dalla Commissione per soddisfare i criteri dell'Unione europea per legiferare meglio.*

Or. de

*Motivazione*

*Le modifiche alla direttiva Gas sono state pubblicate senza effettuare una consultazione delle parti interessate, una valutazione d'impatto e un controllo dell'adeguatezza della regolamentazione.*

**Emendamento 15**  
**Christian Ehler**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(1 bis) La direttiva deve basarsi sugli esiti di una consultazione delle parti interessate e di una valutazione d'impatto effettuate dalla Commissione per soddisfare i criteri dell'Unione europea per legiferare meglio.*

Or. de

*Motivazione*

*Le modifiche alla direttiva Gas sono state pubblicate senza effettuare una consultazione delle parti interessate, una valutazione d'impatto e un controllo dell'adeguatezza della regolamentazione.*

**Emendamento 16**  
**Martina Werner, Gabriele Preuß, Eva Kaili, Peter Kouroumbashev**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(1 bis) La Commissione dovrebbe effettuare una consultazione delle parti interessate e una valutazione d'impatto*

*per stabilire se le disposizioni applicabili della direttiva 2009/73/CE richiedono una revisione.*

Or. en

**Emendamento 17**  
**Miapetra Kumpula-Natri**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(1 bis) La Commissione dovrebbe effettuare una valutazione d'impatto prima di rivedere la direttiva 2009/73/CE.*

Or. en

**Emendamento 18**  
**Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 3**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(3) La presente direttiva è intesa ad affrontare i rimanenti ostacoli al completamento del mercato interno del gas naturale derivanti dalla non applicazione delle norme del mercato dell'Unione ai gasdotti da e verso i paesi terzi. Le modifiche introdotte dalla presente direttiva intendono assicurare che le norme applicabili ai gasdotti che collegano due o più Stati membri siano applicabili anche ai gasdotti che collegano l'Unione con i paesi terzi. In tal modo sarà assicurata la coerenza del quadro giuridico all'interno dell'Unione evitando nel contempo di distorcere la concorrenza nel mercato interno dell'energia dell'Unione. Sarà inoltre*

*soppresso*

*migliorata la trasparenza e la certezza del diritto quanto al regime applicabile agli operatori del mercato, in particolare gli investitori nelle infrastrutture del gas e gli utenti delle reti.*

Or. en

#### *Motivazione*

*I gasdotti di esportazione, siano essi a monte o no, sono strumenti con cui gli Stati membri sfruttano le proprie risorse naturali. A norma dell'articolo 194 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nessuna misura stabilita dal Consiglio e dal Parlamento europeo per conseguire gli obiettivi della realizzazione e del funzionamento del mercato interno deve incidere sul diritto di uno Stato membro di determinare le condizioni di utilizzo delle sue fonti energetiche. Non è pertanto accettabile né giuridicamente giustificato includere tali gasdotti negli emendamenti proposti dalla Commissione.*

#### **Emendamento 19**

**Martina Werner, Gabriele Preuß, Eva Kaili, Peter Kouroumbashev**

#### **Proposta di direttiva**

#### **Considerando 3**

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

*(3) La presente direttiva è intesa ad affrontare i rimanenti ostacoli al completamento del mercato interno del gas naturale derivanti dalla non applicazione delle norme del mercato dell'Unione ai gasdotti da e verso i paesi terzi. Le modifiche introdotte dalla presente direttiva intendono assicurare che le norme applicabili ai gasdotti che collegano due o più Stati membri siano applicabili anche ai gasdotti che collegano l'Unione con i paesi terzi. In tal modo sarà assicurata la coerenza del quadro giuridico all'interno dell'Unione evitando nel contempo di distorcere la concorrenza nel mercato interno dell'energia dell'Unione. Sarà inoltre migliorata la trasparenza e la certezza del diritto quanto al regime applicabile agli operatori del mercato, in particolare gli investitori nelle infrastrutture del gas e gli*

*soppresso*



## **Emendamento 20**

**Pavel Telička**

### **Proposta di direttiva**

#### **Considerando 3**

##### *Testo della Commissione*

(3) La presente direttiva è intesa ad affrontare i rimanenti ostacoli al completamento del mercato interno del gas naturale derivanti dalla non applicazione delle norme del mercato dell'Unione ai gasdotti da e verso i paesi terzi. Le modifiche introdotte dalla presente direttiva intendono assicurare che le norme applicabili ai gasdotti che collegano due o più Stati membri siano applicabili anche ai gasdotti che collegano l'Unione con i paesi terzi. In tal modo sarà assicurata la coerenza del quadro giuridico all'interno dell'Unione evitando nel contempo di distorcere la concorrenza nel mercato interno dell'energia dell'Unione. Sarà inoltre migliorata la trasparenza e la certezza del diritto quanto al regime applicabile agli operatori del mercato, in particolare gli investitori nelle infrastrutture del gas e gli utenti delle reti.

##### *Emendamento*

(3) La presente direttiva è intesa ad affrontare i rimanenti ostacoli al completamento del mercato interno del gas naturale derivanti dalla non applicazione delle norme del mercato dell'Unione ai gasdotti da e verso i paesi terzi. Le modifiche introdotte dalla presente direttiva intendono assicurare che le norme applicabili ai gasdotti che collegano due o più Stati membri siano applicabili anche ai gasdotti che collegano l'Unione con i paesi terzi. In tal modo sarà assicurata la coerenza del quadro giuridico all'interno dell'Unione ***e sarà garantito il necessario rispecchiamento degli interessi strategici degli Stati membri***, evitando nel contempo di distorcere la concorrenza nel mercato interno dell'energia dell'Unione. Sarà inoltre migliorata la trasparenza e la certezza del diritto quanto al regime applicabile agli operatori del mercato, in particolare gli investitori nelle infrastrutture del gas e gli utenti delle reti.

## **Emendamento 21**

**Pilar del Castillo Vera**

### **Proposta di direttiva**

#### **Considerando 3**

*Testo della Commissione*

(3) La presente direttiva è intesa ad affrontare i rimanenti ostacoli al completamento del mercato interno del gas naturale derivanti dalla non applicazione delle norme del mercato dell'Unione ai gasdotti da e verso i paesi terzi. Le modifiche introdotte dalla presente direttiva intendono assicurare che le norme applicabili ai gasdotti che collegano due o più Stati membri siano applicabili anche ai gasdotti che collegano l'Unione con i paesi terzi. In tal modo sarà assicurata la coerenza del quadro giuridico all'interno dell'Unione evitando nel contempo di distorcere la concorrenza nel mercato interno dell'energia dell'Unione. Sarà inoltre migliorata la trasparenza e la certezza del diritto quanto al regime applicabile agli operatori del mercato, in particolare gli investitori nelle infrastrutture del gas e gli utenti delle reti.

*Emendamento*

(3) La presente direttiva è intesa ad affrontare i rimanenti ostacoli al completamento del mercato interno del gas naturale derivanti dalla non applicazione delle norme del mercato dell'Unione ai gasdotti da e verso i paesi terzi. Le modifiche introdotte dalla presente direttiva intendono assicurare che le norme applicabili ai gasdotti che collegano due o più Stati membri siano applicabili anche ai gasdotti che collegano l'Unione con i paesi terzi **e che hanno un impatto significativo sul mercato interno del gas naturale**. In tal modo sarà assicurata la coerenza del quadro giuridico all'interno dell'Unione evitando nel contempo di distorcere la concorrenza nel mercato interno dell'energia dell'Unione. Sarà inoltre migliorata la trasparenza e la certezza del diritto quanto al regime applicabile agli operatori del mercato, in particolare gli investitori nelle infrastrutture del gas e gli utenti delle reti.

Or. en

**Emendamento 22**

**Martina Werner, Gabriele Preuß, Eva Kaili, Peter Kouroumbashev**

**Proposta di direttiva**

**Considerando 4**

*Testo della Commissione*

***(4) Per tener conto della precedente assenza di norme specifiche dell'Unione applicabili ai gasdotti da e verso i paesi terzi, gli Stati membri dovrebbero poter concedere deroghe a talune disposizioni della direttiva 2009/73/CE ai gasdotti che sono completati alla data di entrata in vigore della presente direttiva. La data di applicazione dei modelli di separazione diversi dalla separazione proprietaria***

*Emendamento*

**soppresso**

*dovrebbe essere adeguata per i gasdotti da e verso i paesi terzi.*

Or. en

### **Emendamento 23**

**Gunnar Hökmark, Bendt Bendtsen, Henna Virkkunen**

#### **Proposta di direttiva**

##### **Considerando 4**

###### *Testo della Commissione*

(4) Per *tener conto della precedente assenza di norme specifiche dell'Unione applicabili ai* gasdotti da e verso i paesi terzi, gli Stati membri dovrebbero poter concedere deroghe a talune disposizioni della direttiva 2009/73/CE ai gasdotti che sono completati alla data di entrata in vigore della presente direttiva. La data di applicazione dei modelli di separazione diversi dalla separazione proprietaria dovrebbe essere adeguata per i gasdotti da e verso i paesi terzi.

###### *Emendamento*

(4) Per **completare l'Unione dell'energia e applicarne le norme sui** gasdotti da e verso i paesi terzi, **nel pieno rispetto del diritto dell'Unione**, gli Stati membri dovrebbero poter concedere deroghe a talune disposizioni della direttiva 2009/73/CE ai gasdotti che sono completati alla data di entrata in vigore della presente direttiva, **soltanto dopo aver consultato la Commissione, in particolare per quanto riguarda la concorrenza, il funzionamento e l'efficacia del mercato interno dell'energia, la sicurezza dell'approvvigionamento nonché la diversificazione delle fonti e dei fornitori di energia.** La data di applicazione dei modelli di separazione diversi dalla separazione proprietaria dovrebbe essere adeguata per i gasdotti da e verso i paesi terzi.

Or. en

### **Emendamento 24**

**Zdzisław Krasnodębski, Jadwiga Wiśniewska, Edward Czesak, Urszula Krupa, Jacek Saryusz-Wolski, Richard Sulík**

#### **Proposta di direttiva**

##### **Considerando 4**

*Testo della Commissione*

(4) Per tener conto della precedente assenza di norme specifiche dell'Unione applicabili ai gasdotti da e verso i paesi terzi, **gli Stati membri dovrebbero poter concedere deroghe a talune disposizioni della direttiva 2009/73/CE ai gasdotti che sono completati alla data di entrata in vigore della presente direttiva.** La data di applicazione dei modelli di separazione diversi dalla separazione proprietaria dovrebbe essere adeguata per i gasdotti da e verso i paesi terzi.

*Emendamento*

(4) Per tener conto della precedente assenza di norme specifiche dell'Unione applicabili ai gasdotti da e verso i paesi terzi, **la Commissione dovrebbe poter concedere deroghe a talune disposizioni della direttiva 2009/73/CE ai gasdotti che sono completati prima della data di adozione della presente proposta.** La data di applicazione dei modelli di separazione diversi dalla separazione proprietaria dovrebbe essere adeguata per i gasdotti da e verso i paesi terzi **previa approvazione da parte della Commissione. Nessuna deroga alle disposizioni della direttiva 2009/73/CE dovrebbe essere concessa ai gasdotti da e verso paesi terzi, che sono soggetti a misure restrittive dell'UE, ad esempio sanzioni economiche.**

Or. en

**Emendamento 25**  
**Massimiliano Salini**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 4**

*Testo della Commissione*

(4) Per tener conto della precedente assenza di norme specifiche dell'Unione applicabili ai gasdotti da e verso i paesi terzi, **gli Stati membri dovrebbero poter concedere deroghe a talune disposizioni della direttiva 2009/73/CE ai gasdotti che sono completati alla data di entrata in vigore della presente direttiva. La data di applicazione dei modelli di separazione diversi dalla separazione proprietaria dovrebbe essere adeguata per i gasdotti da e verso i paesi terzi.**

*Emendamento*

(4) Per tener conto della precedente assenza di norme specifiche dell'Unione applicabili ai gasdotti da e verso i paesi terzi, **le disposizioni della direttiva 2009/73/CE non dovrebbero applicarsi ai gasdotti che sono completati alla data di entrata in vigore della presente direttiva.**

Or. en

**Emendamento 26**  
**Patrizia Toia**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 4**

*Testo della Commissione*

(4) Per tener conto della precedente assenza di norme specifiche dell'Unione applicabili ai gasdotti da e verso i paesi terzi, ***gli Stati membri dovrebbero poter concedere deroghe a talune*** disposizioni della direttiva 2009/73/CE ai gasdotti che sono completati alla data di entrata in vigore della presente direttiva. ***La data di applicazione dei modelli di separazione diversi dalla separazione proprietaria dovrebbe essere adeguata per i gasdotti da e verso i paesi terzi.***

*Emendamento*

(4) Per tener conto della precedente assenza di norme specifiche dell'Unione applicabili ai gasdotti da e verso i paesi terzi, ***le*** disposizioni della direttiva 2009/73/CE ***non si applicano*** ai gasdotti che sono completati alla data di entrata in vigore della presente direttiva.

Or. it

**Emendamento 27**  
**Hermann Winkler, Sven Schulze**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 4**

*Testo della Commissione*

(4) Per tener conto della precedente assenza di norme specifiche dell'Unione applicabili ai gasdotti da e verso i paesi terzi, gli Stati membri dovrebbero poter concedere deroghe a talune disposizioni della direttiva 2009/73/CE ai gasdotti che sono completati alla data di entrata in vigore della presente direttiva. La data di applicazione dei modelli di separazione diversi dalla separazione proprietaria dovrebbe essere adeguata per i gasdotti da e verso i paesi terzi.

*Emendamento*

(4) Per tener conto della precedente assenza di norme specifiche dell'Unione applicabili ai gasdotti da e verso i paesi terzi, gli Stati membri dovrebbero poter concedere deroghe a talune disposizioni della direttiva 2009/73/CE ai gasdotti che sono completati alla data di entrata in vigore della presente direttiva ***o a quelli la cui pianificazione o costruzione è già iniziata e per cui sono già stati effettuati investimenti significativi.*** La data di applicazione dei modelli di separazione diversi dalla separazione proprietaria dovrebbe essere adeguata per i gasdotti da

e verso i paesi terzi.

Or. de

**Emendamento 28**  
**Hans-Olaf Henkel**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 4**

*Testo della Commissione*

(4) Per tener conto della precedente assenza di norme specifiche dell'Unione applicabili ai gasdotti da e verso i paesi terzi, gli Stati membri dovrebbero poter concedere deroghe a talune disposizioni della direttiva 2009/73/CE ai gasdotti che sono completati alla data di entrata in vigore della presente direttiva. La data di applicazione dei modelli di separazione diversi dalla separazione proprietaria dovrebbe essere adeguata per i gasdotti da e verso i paesi terzi.

*Emendamento*

(4) Per tener conto della precedente assenza di norme specifiche dell'Unione applicabili ai gasdotti da e verso i paesi terzi, gli Stati membri dovrebbero poter concedere deroghe a talune disposizioni della direttiva 2009/73/CE ai gasdotti che sono completati alla data di entrata in vigore della presente direttiva. La data di applicazione dei modelli di separazione diversi dalla separazione proprietaria dovrebbe essere adeguata per i gasdotti da e verso i paesi terzi ***previa approvazione da parte della Commissione.***

Or. en

**Emendamento 29**  
**Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 4**

*Testo della Commissione*

(4) Per tener conto della precedente assenza di norme specifiche dell'Unione applicabili ai gasdotti ***da e verso i*** paesi terzi, gli Stati membri dovrebbero poter concedere deroghe a talune disposizioni della direttiva 2009/73/CE ai gasdotti che sono completati alla data di entrata in vigore della presente direttiva. La data di applicazione dei modelli di separazione

*Emendamento*

(4) Per tener conto della precedente assenza di norme specifiche dell'Unione applicabili ai gasdotti ***provenienti dai*** paesi terzi, gli Stati membri dovrebbero poter concedere deroghe a talune disposizioni della direttiva 2009/73/CE ai gasdotti che sono completati alla data di entrata in vigore della presente direttiva. La data di applicazione dei modelli di separazione

diversi dalla separazione proprietaria dovrebbe essere adeguata per i gasdotti *da e verso* i paesi terzi.

diversi dalla separazione proprietaria dovrebbe essere adeguata per i gasdotti *provenienti dai* paesi terzi.

Or. en

### **Emendamento 30**

**Martina Werner, Gabriele Preuß, Eva Kaili, Peter Kouroumbashev**

#### **Proposta di direttiva**

##### **Considerando 5**

###### *Testo della Commissione*

(5) *L'applicabilità della direttiva 2009/73/CE ai gasdotti da e verso i paesi terzi è circoscritta al limite territoriale della giurisdizione dell'Unione. Per quanto riguarda i gasdotti offshore, la direttiva dovrebbe applicarsi nelle acque territoriali e nelle zone economiche esclusive degli Stati membri.*

###### *Emendamento*

*soppresso*

Or. en

### **Emendamento 31**

**Hermann Winkler, Sven Schulze**

#### **Proposta di direttiva**

##### **Considerando 5**

###### *Testo della Commissione*

(5) L'applicabilità della direttiva 2009/73/CE ai gasdotti da e verso i paesi terzi è circoscritta al limite territoriale della giurisdizione dell'Unione. Per quanto riguarda i gasdotti offshore, la direttiva dovrebbe applicarsi nelle acque territoriali e nelle zone economiche esclusive degli Stati membri.

###### *Emendamento*

(5) L'applicabilità della direttiva 2009/73/CE ai gasdotti da e verso i paesi terzi è circoscritta al limite territoriale della giurisdizione dell'Unione. Per quanto riguarda i gasdotti offshore, la direttiva dovrebbe applicarsi nelle acque territoriali e nelle zone economiche esclusive degli Stati membri, *a condizione che ciò sia in linea con la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS).*

Or. de

**Emendamento 32**  
**Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 5**

*Testo della Commissione*

(5) L'applicabilità della direttiva 2009/73/CE ai gasdotti **da e verso i** paesi terzi è circoscritta al limite territoriale della giurisdizione dell'Unione. Per quanto riguarda i gasdotti offshore, la direttiva **dovrebbe applicarsi nelle acque territoriali e nelle zone economiche esclusive degli Stati membri.**

*Emendamento*

(5) L'applicabilità della direttiva 2009/73/CE ai gasdotti **provenienti dai** paesi terzi è circoscritta al limite territoriale della giurisdizione dell'Unione. Per quanto riguarda i gasdotti offshore, la direttiva **non può essere applicata nella zona economica esclusiva come definita dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare.**

Or. en

**Emendamento 33**  
**Barbara Kappel**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 5 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(5 bis) La direttiva 2009/73/CE dovrebbe tenere conto degli esiti di una consultazione delle parti interessate e di una valutazione d'impatto. Inoltre, dovrebbe essere effettuato un controllo da parte del comitato per il controllo normativo conformemente ai requisiti degli orientamenti della Commissione per legiferare meglio [SWD(2017) 350].**

Or. en

*Motivazione*

*"La consultazione delle parti interessate è un elemento essenziale dell'elaborazione e del riesame delle politiche. Un buono sviluppo delle politiche si basa sull'apertura. I contributi delle parti interessate forniscono riscontri e prove a sostegno di esami, valutazioni d'impatto,*



**Emendamento 34**

**Paul Rübzig**

**Proposta di direttiva**

**Considerando 5 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(5 bis) La direttiva dovrebbe tenere conto degli esiti della consultazione delle parti interessate e della valutazione d'impatto effettuate dalla Commissione e del controllo attuato dal comitato per il controllo normativo conformemente ai requisiti degli orientamenti della Commissione per legiferare meglio [SWD(2017) 350].***

Or. en

*Motivazione*

*Le modifiche proposte alla direttiva Gas sono state presentate senza il sostegno delle "consultazioni delle parti interessate", delle "valutazioni d'impatto" o dei "controlli dell'adeguatezza della regolamentazione" richiesti dagli orientamenti per legiferare meglio. Come stabilito chiaramente da tali orientamenti della Commissione, le valutazioni d'impatto vengono eseguite per le iniziative della Commissione suscettibili di avere un impatto economico, sociale o ambientale significativo ([https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/planning-and-proposing-law/impact-assessments\\_it](https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/planning-and-proposing-law/impact-assessments_it)).*

**Emendamento 35**

**Kathleen Van Brempt, Dan Nica**

**Proposta di direttiva**

**Considerando 5 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(5 bis) Gli Stati membri dovrebbero adottare misure concrete per favorire un utilizzo più ampio del biogas e del gas derivante dalla biomassa, dell'idrogeno verde e del metano sintetico ottenuto da energie rinnovabili, i cui produttori***

*dovrebbero ottenere accesso non discriminatorio al sistema del gas, a condizione che detto accesso sia compatibile in modo permanente con le norme tecniche e le esigenze di sicurezza pertinenti.*

Or. en

**Emendamento 36**  
**Kathleen Van Brempt, Dan Nica**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 5 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(5 ter) Gli Stati membri, tenendo conto dei necessari requisiti di qualità, dovrebbero adoperarsi per garantire un accesso non discriminatorio a biogas e gas derivante dalla biomassa, idrogeno verde e metano sintetico ottenuto da energie rinnovabili, o altri tipi di gas al sistema del gas, a condizione che detto accesso sia compatibile in modo permanente con le norme tecniche e le esigenze di sicurezza pertinenti. Tali norme ed esigenze dovrebbero garantire che i suddetti gas possano essere iniettati nel sistema e trasportati attraverso il sistema del gas naturale senza porre problemi di ordine tecnico o di sicurezza, e dovrebbero inoltre tener conto delle loro caratteristiche chimiche.*

Or. en

**Emendamento 37**  
**Martina Werner, Gabriele Preuß, Eva Kaili, Peter Kouroumbashev**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 6**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2009/73/CE,**

**soppresso**

Or. en

### **Emendamento 38**

**Martina Werner, Gabriele Preuß, Eva Kaili, Peter Kouroumbashev**

#### **Proposta di direttiva**

##### **Articolo 1**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

[...]

**soppresso**

Or. en

### **Emendamento 39**

**Kathleen Van Brempt, Dan Nica**

#### **Proposta di direttiva**

##### **Articolo 1 – punto -1 (nuovo)**

Direttiva 2009/73/CE

Articolo 1 – paragrafo 2

*Testo in vigore*

*Emendamento*

2. Le norme stabilite dalla presente direttiva per il gas naturale, compreso il GNL, si applicano in modo non discriminatorio anche al biogas e al gas derivante dalla biomassa o ad altri tipi di gas, nella misura in cui i suddetti gas possano essere iniettati nel sistema del gas naturale e trasportati attraverso tale sistema senza porre problemi di ordine tecnico o di sicurezza.

**(-1) all'articolo 1, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:**

"2. Le norme stabilite dalla presente direttiva per il gas naturale, compreso il GNL, si applicano in modo non discriminatorio anche al biogas e al gas derivante dalla biomassa, **all'idrogeno verde e al metano sintetico ottenuto da energie rinnovabili**, o ad altri tipi di gas, nella misura in cui i suddetti gas possano essere iniettati nel sistema del gas naturale e trasportati attraverso tale sistema senza porre problemi di ordine tecnico o di

sicurezza."

Or. en

(<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:211:0094:0136:it:PDF>)

## **Emendamento 40**

**Barbara Kappel**

### **Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – punto -1 (nuovo)**

Direttiva 2009/73/CE

Articolo 1 – paragrafo 2 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(-1) all'articolo 1, è aggiunto il paragrafo seguente:*

*"2 bis. La direttiva 2009/73/CE tiene conto degli esiti di una consultazione delle parti interessate e di una valutazione d'impatto. Inoltre, dovrebbe essere effettuato un controllo da parte del comitato per il controllo normativo conformemente ai requisiti degli orientamenti della Commissione per legiferare meglio [SWD(2017) 350]."*

Or. en

*Motivazione*

*La direttiva 2009/73/CE deve tenere conto degli esiti di una consultazione delle parti interessate e di una valutazione d'impatto. Inoltre, dovrebbe essere effettuato un controllo da parte del comitato per il controllo normativo conformemente ai requisiti degli orientamenti della Commissione per legiferare meglio [SWD(2017) 350].*

## **Emendamento 41**

**Werner Langen**

### **Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – punto -1 (nuovo)**

Direttiva 2009/73/CE

Articolo 1 – paragrafo 2 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(-1)** *all'articolo 1 è aggiunto il paragrafo seguente:*

**"(2 bis)** *Le disposizioni sul gas naturale stabilite dalla presente direttiva entrano in vigore solo in seguito alla valutazione positiva dell'esito di una valutazione d'impatto. La qualità di quest'ultima è precedentemente accertata dal comitato per il controllo normativo."*

Or. de

*Motivazione*

*Il mercato europeo dell'energia può funzionare soltanto se i gasdotti d'importazione rientrano nella procedura del terzo pacchetto sull'energia. Questo importante punto richiede in ogni caso una valutazione d'impatto e una consultazione delle parti interessate.*

**Emendamento 42**  
**Rolandas Paksas**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – punto -1 (nuovo)**  
Direttiva 2009/73/CE  
Articolo 1 – paragrafo 2 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(-1)** *all'articolo 1, è aggiunto il paragrafo seguente:*

**"2 bis.** *Per quanto concerne l'infrastruttura del gas che collega uno Stato membro a un paese terzo, la presente direttiva si applica entro il limite territoriale della giurisdizione dell'Unione. Per quanto riguarda i gasdotti offshore, la presente direttiva non si applica nelle zone economiche esclusive degli Stati membri."*

Or. en

**Emendamento 43**  
**Gunnar Hökmark, Bendt Bendtsen, Henna Virkkunen**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – punto -1 (nuovo)**  
Direttiva 2009/73/CE  
Articolo 1 – paragrafo 2 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(-1)** *all'articolo 1, è aggiunto il paragrafo seguente:*

**"2 bis. L'applicabilità della direttiva 2009/73/CE ai gasdotti da e verso i paesi terzi è circoscritta al limite territoriale della giurisdizione dell'Unione. Per quanto riguarda i gasdotti offshore, la direttiva si applica nelle acque territoriali e nelle zone economiche esclusive degli Stati membri."**

Or. en

**Emendamento 44**  
**Werner Langen, Markus Pieper**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – punto 1**  
Direttiva 2009/73/CE  
Articolo 2 – punto 17

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(1)** *all'articolo 2, il punto 17 è sostituito dal seguente:*

**soppresso**

**"17) "interconnettore": una linea di trasporto che attraversa o si estende oltre una frontiera tra Stati membri o tra gli Stati membri e paesi terzi fino al confine della giurisdizione dell'Unione;"**

Or. de

**Emendamento 45**  
**Christian Ehler**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – punto 1**  
Direttiva 2009/73/CE  
Articolo 2 – punto 17

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(1) *all'articolo 2, il punto 17 è  
sostituito dal seguente:*

*soppresso*

*"17) "interconnettore": una linea di  
trasporto che attraversa o si estende oltre  
una frontiera tra Stati membri o tra gli  
Stati membri e paesi terzi fino al confine  
della giurisdizione dell'Unione;"*

Or. de

**Emendamento 46**

**Zdzisław Krasnodębski, Jadwiga Wiśniewska, Hans-Olaf Henkel, Edward Czesak,  
Urszula Krupa, Jacek Saryusz-Wolski, Richard Sulík**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – punto 1**  
Direttiva 2009/73/CE  
Articolo 2 – punto 17

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

17) "interconnettore": una linea di  
trasporto che attraversa o si estende oltre  
una frontiera tra Stati membri o tra gli Stati  
membri e paesi terzi fino al confine della  
giurisdizione dell'Unione;

17) "interconnettore": una linea di  
trasporto che attraversa o si estende oltre  
una frontiera tra Stati membri *con l'unico  
scopo di collegare i sistemi nazionali di  
trasporto di tali Stati membri o una linea  
di trasporto* tra gli Stati membri e paesi  
terzi fino al confine della giurisdizione  
dell'Unione, *comprese le acque territoriali  
e le zone economiche esclusive degli Stati  
membri;*

Or. en

*Motivazione*

*L'emendamento ha lo scopo di garantire che la proposta di rifusione della direttiva sia*

*coerente con le disposizioni vigenti riguardanti gli interconnettori interni all'UE. Modificare la definizione degli interconnettori interni all'UE esula dalla portata dell'attuale proposta. Per quanto riguarda la portata territoriale della giurisdizione dello Stato membro, l'applicabilità della direttiva e la sua conformità al diritto internazionale dovrebbero essere esplicite.*

**Emendamento 47**  
**Patrizia Toia**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – punto 1**  
Direttiva 2009/73/CE  
Articolo 2 – punto 17

*Testo della Commissione*

17) "interconnettore": una linea di trasporto che attraversa o si estende oltre una frontiera tra Stati membri o tra gli Stati membri e paesi terzi fino al confine della giurisdizione dell'Unione;

*Emendamento*

17) "interconnettore": una linea di trasporto che attraversa o si estende oltre una frontiera tra Stati membri o tra gli Stati membri e paesi terzi fino al confine della giurisdizione dell'Unione; ***questa definizione non si applica alle linee di trasporto tra gli Stati membri e i paesi terzi che sono state completate prima della data di adozione della presente direttiva;***

Or. it

**Emendamento 48**  
**Massimiliano Salini**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – punto 1**  
Direttiva 2009/73/CE  
Articolo 2 – punto 17

*Testo della Commissione*

17) "interconnettore": una linea di trasporto che attraversa o si estende oltre una frontiera tra Stati membri o tra gli Stati membri e paesi terzi fino al confine della giurisdizione dell'Unione;

*Emendamento*

17) "interconnettore": una linea di trasporto che attraversa o si estende oltre una frontiera tra Stati membri o tra gli Stati membri e paesi terzi fino al confine della giurisdizione dell'Unione. ***La presente definizione non si applica alle linee di trasporto tra gli Stati membri e paesi terzi***



*completate prima del [OP: data di adozione della presente direttiva di modifica];*

Or. en

#### **Emendamento 49**

**Morten Helveg Petersen, Dominique Riquet, Fredrick Federley, Pavel Telička**

#### **Proposta di direttiva**

##### **Articolo 1 – punto 1**

Direttiva 2009/73/CE

Articolo 2 – punto 17

#### *Testo della Commissione*

17) "interconnettore": una linea di trasporto che attraversa o si estende oltre una frontiera tra Stati membri o tra gli Stati membri e paesi terzi fino al confine della giurisdizione dell'Unione;

#### *Emendamento*

17) "interconnettore": una linea di trasporto che attraversa o si estende oltre una frontiera tra Stati membri o tra gli Stati membri e paesi terzi fino al confine della giurisdizione dell'Unione, ***comprese le acque territoriali e le zone economiche esclusive degli Stati membri;***

Or. en

#### **Emendamento 50**

**Dan Nica, Patrizia Toia, Zigmantas Balčytis, Miroslav Poche, Răzvan Popa**

#### **Proposta di direttiva**

##### **Articolo 1 – punto 1**

Direttiva 2009/73/CE

Articolo 2 – punto 17

#### *Testo della Commissione*

17) "interconnettore": una linea di trasporto che attraversa o si estende oltre una frontiera tra Stati membri o tra gli Stati membri e paesi terzi fino al confine della giurisdizione dell'Unione;

#### *Emendamento*

17) "interconnettore": una linea di trasporto, ***compresi i suoi punti di ingresso da un paese terzo e di uscita verso un paese terzo,*** che attraversa o si estende oltre una frontiera tra Stati membri o tra gli Stati membri e paesi terzi fino al confine della giurisdizione dell'Unione;

Or. en

## Motivazione

*Per ragioni di coerenza con la terminologia tecnica stabilita nei codici di rete del gas dell'UE.*

### **Emendamento 51**

**Claude Turmes**

a nome del gruppo Verts/ALE

#### **Proposta di direttiva**

##### **Articolo 1 – punto 1**

Direttiva 2009/73/CE

Articolo 2 – punto 17

#### *Testo della Commissione*

17) "interconnettore": una linea di trasporto che attraversa o si estende oltre una frontiera tra Stati membri o tra gli Stati membri e paesi terzi fino al confine della giurisdizione dell'Unione;

#### *Emendamento*

17) "interconnettore": una linea di trasporto che attraversa o si estende oltre una frontiera tra Stati membri o tra gli Stati membri e paesi terzi fino al confine della giurisdizione dell'Unione, ***comprese le acque territoriali e le zone economiche esclusive***;

Or. en

### **Emendamento 52**

**Rosa D'Amato, Dario Tamburrano**

#### **Proposta di direttiva**

##### **Articolo 1 – punto 1**

Direttiva 2009/73/CE

Articolo 2 – punto 17

#### *Testo della Commissione*

17) "interconnettore": una linea di trasporto che attraversa o si estende oltre una frontiera tra Stati membri o tra gli Stati membri e paesi terzi fino al confine della giurisdizione dell'Unione;

#### *Emendamento*

17) "interconnettore": una linea di trasporto che attraversa o si estende oltre una frontiera tra Stati membri o tra gli Stati membri e paesi terzi fino al confine della giurisdizione dell'Unione, ***ivi incluse le acque territoriali e le zone economiche esclusive***;

Or. it

**Emendamento 53**  
**Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – punto 1**

Direttiva 2009/73/CE

Articolo 2 – punto 17

*Testo della Commissione*

17) "interconnettore": una linea di trasporto che attraversa o si estende oltre una frontiera tra Stati membri *o tra gli Stati membri e paesi terzi fino al confine della giurisdizione dell'Unione*;

*Emendamento*

17) "interconnettore": una linea di trasporto che attraversa o si estende oltre una frontiera tra Stati membri;

Or. en

**Emendamento 54**  
**Pilar del Castillo Vera**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – punto 1**

Direttiva 2009/73/CE

Articolo 2 – punto 17

*Testo della Commissione*

17) "interconnettore": una linea di trasporto che attraversa o si estende oltre una frontiera tra Stati membri *o tra gli Stati membri e paesi terzi fino al confine della giurisdizione dell'Unione*;

*Emendamento*

17) "interconnettore": una linea di trasporto che attraversa o si estende oltre una frontiera tra Stati membri *con l'unico scopo di collegare i sistemi nazionali di trasporto di tali Stati membri*;

Or. en

**Emendamento 55**  
**Pilar del Castillo Vera**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo)**

Direttiva 2009/73/CE

Articolo 2 – punto 17 bis (nuovo)

***(1 bis) all'articolo 2 è aggiunto il seguente punto 17 bis:***

***"17 bis) "interconnettore da e verso un paese terzo": una linea di trasporto che attraversa o si estende oltre una frontiera tra gli Stati membri e paesi terzi fino al confine della giurisdizione dell'Unione, a condizione che abbia una dimensione europea.***

***Un interconnettore da e verso un paese terzo ha una dimensione europea se:***

- a) la capacità di trasporto dell'interconnettore è superiore a 40 miliardi di metri cubi l'anno, oppure***
- b) la capacità di trasporto dell'interconnettore è superiore a 15 miliardi di metri cubi l'anno e la capacità di trasporto complessiva degli interconnettori che collegano l'Unione europea e il paese terzo è superiore a 80 miliardi di metri cubi l'anno; "***

Or. en

*Motivazione*

*Per soddisfare i principi di necessità, sussidiarietà e proporzionalità, l'ambito di applicazione della direttiva in oggetto dovrebbe essere limitato ai gasdotti da e verso paesi terzi che hanno un impatto significativo sul mercato interno.*

**Emendamento 56**

**Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo)**

Direttiva 2009/73/CE

Articolo 2 – punto 36 bis (nuovo)

***(1 bis) all'articolo 2 è aggiunto il seguente punto 36 bis:***

**"36 bis) "rete di gasdotti d'importazione": ogni gasdotto o rete di gasdotti utilizzati esclusivamente o principalmente per trasportare gas da paesi terzi al primo punto fisico di interconnessione con una rete di trasporto nell'Unione."**

Or. en

**Emendamento 57**  
**Hermann Winkler, Sven Schulze**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo)**  
Direttiva 2009/73/CE  
Articolo 2 – punto 36 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(1 bis) all'articolo 2 è aggiunto il seguente punto 36 bis:**

**"36 bis) "rete di gasdotti d'importazione": ogni gasdotto o rete di gasdotti utilizzati principalmente o esclusivamente per trasportare gas da paesi terzi al primo punto fisico di interconnessione con un sistema di trasporto nell'Unione europea."**

Or. de

**Emendamento 58**  
**Rolandas Paksas**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo)**  
Direttiva 2009/73/CE  
Articolo 2 – punto 36 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(1 bis) all'articolo 2 è aggiunto il seguente punto 36 bis:**

**"36 bis) "rete di gasdotti d'importazione": un gasdotto o una rete di gasdotti utilizzati per trasportare gas da un paese non appartenente allo Spazio economico europeo a un punto fisico di interconnessione che fa parte della rete di trasporto interna all'Unione."**

Or. en

## **Emendamento 59**

**Aldo Patriciello**

### **Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo)**

Direttiva 2009/73/CE

**Articolo 2 – punto 36 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(1 bis) all'articolo 2 è aggiunto il seguente punto 36 bis:**

**"36 bis) "rete di gasdotti d'importazione": ogni gasdotto utilizzato esclusivamente o principalmente per trasportare gas da paesi terzi al primo punto fisico di interconnessione con una rete di trasporto nell'Unione."**

Or. en

## **Emendamento 60**

**Werner Langen, Markus Pieper**

### **Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – punto 2**

Direttiva 2009/73/CE

**Articolo 9**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(2) l'articolo 9 è così modificato:**

**soppresso**

**a) al paragrafo 8, il primo comma è sostituito dal seguente:**

**"8. Lo Stato membro può decidere di non applicare il paragrafo 1:**

**a) se al 3 settembre 2009 il sistema di trasporto apparteneva a un'impresa verticalmente integrata;**

**b) per quanto concerne le infrastrutture da e verso i paesi terzi tra il confine della giurisdizione dell'Unione e il primo punto di interconnessione con la rete dell'Unione, se al [OP: data di adozione della presente proposta] il sistema di trasporto apparteneva a un'impresa verticalmente integrata.";**

**b) il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:**

**"9. Se esiste un dispositivo che assicura una più effettiva indipendenza del gestore del sistema di trasporto rispetto alle disposizioni del capo IV, lo Stato membro può decidere di non applicare il paragrafo 1:**

**a) se al 3 settembre 2009 il sistema di trasporto apparteneva a un'impresa verticalmente integrata;**

**b) per quanto concerne le infrastrutture da e verso i paesi terzi tra il confine della giurisdizione dell'Unione e il primo punto di interconnessione con la rete dell'Unione, se al [OP: data di adozione della presente proposta] il sistema di trasporto apparteneva a un'impresa verticalmente integrata."**

Or. de

*Motivazione*

*La proposta crea nuova incertezza giuridica.*

**Emendamento 61  
Christian Ehler**

**Proposta di direttiva  
Articolo 1 – punto 2**

(2) *l'articolo 9 è così modificato:* **soppresso**

a) *al paragrafo 8, il primo comma è sostituito dal seguente:*

**"8. Lo Stato membro può decidere di non applicare il paragrafo 1:**

a) *se al 3 settembre 2009 il sistema di trasporto apparteneva a un'impresa verticalmente integrata;*

b) *per quanto concerne le infrastrutture da e verso i paesi terzi tra il confine della giurisdizione dell'Unione e il primo punto di interconnessione con la rete dell'Unione, se al [OP: data di adozione della presente proposta] il sistema di trasporto apparteneva a un'impresa verticalmente integrata."*

b) *il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:*

**"9. Se esiste un dispositivo che assicura una più effettiva indipendenza del gestore del sistema di trasporto rispetto alle disposizioni del capo IV, lo Stato membro può decidere di non applicare il paragrafo 1:**

a) *se al 3 settembre 2009 il sistema di trasporto apparteneva a un'impresa verticalmente integrata;*

b) *per quanto concerne le infrastrutture da e verso i paesi terzi tra il confine della giurisdizione dell'Unione e il primo punto di interconnessione con la rete dell'Unione, se al [OP: data di adozione della presente proposta] il sistema di trasporto apparteneva a un'impresa verticalmente integrata."*

Or. de



## Motivazione

*La proposta crea nuova incertezza giuridica.*

### Emendamento 62

**Zdzisław Krasnodębski, Jadwiga Wiśniewska, Hans-Olaf Henkel, Edward Czesak, Urszula Krupa, Jacek Saryusz-Wolski, Richard Sulík**

#### Proposta di direttiva

##### Articolo 1 – punto 2 – lettera a

Direttiva 2009/73/CE

Articolo 9 – paragrafo 8 – comma 1 – lettera b

#### *Testo della Commissione*

b) per quanto concerne le infrastrutture da e verso i paesi terzi tra il confine della giurisdizione dell'Unione e il primo punto di interconnessione con la rete dell'Unione, se al [OP: data di adozione della presente proposta] il sistema di trasporto apparteneva a un'impresa verticalmente integrata.

#### *Emendamento*

b) per quanto concerne le infrastrutture da e verso i paesi terzi tra il confine della giurisdizione dell'Unione e il primo punto di interconnessione con la rete dell'Unione, se al [OP: data di adozione della presente proposta] il sistema di trasporto apparteneva a un'impresa verticalmente integrata. ***Tale decisione è soggetta all'approvazione della Commissione.***

Or. en

### Emendamento 63

**Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa**

#### Proposta di direttiva

##### Articolo 1 – punto 2 – lettera a

Direttiva 2009/73/CE

Articolo 9 – paragrafo 8 – comma 1 – lettera b

#### *Testo della Commissione*

b) per quanto concerne le infrastrutture ***da e verso i*** paesi terzi tra il confine della giurisdizione dell'Unione e il primo punto di interconnessione con la rete dell'Unione, se al [OP: data di adozione della presente proposta] il sistema di trasporto apparteneva a un'impresa

#### *Emendamento*

b) per quanto concerne le infrastrutture ***provenienti dai*** paesi terzi tra il confine della giurisdizione dell'Unione e il primo punto di interconnessione con la rete dell'Unione, se al [OP: data di adozione della presente proposta] il sistema di trasporto apparteneva a un'impresa

verticalmente integrata.

verticalmente integrata.

Or. en

## **Emendamento 64**

**András Gyürk**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – punto 2 – lettera a**

Direttiva 2009/73/CE

Articolo 9 – paragrafo 8 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***b bis) se un gestore del sistema di trasporto certificato integra nella sua rete un interconnettore collegato direttamente o un gasdotto costruito a norma dell'articolo 22, paragrafo 7, che è collegato direttamente alla sua rete.***

Or. en

## **Emendamento 65**

**Zdzisław Krasnodębski, Jadwiga Wiśniewska, Hans-Olaf Henkel, Edward Czesak, Urszula Krupa, Jacek Saryusz-Wolski, Richard Sulík**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – punto 2 – lettera b**

Direttiva 2009/73/CE

Articolo 9 – paragrafo 9 – lettera b

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

b) per quanto concerne le infrastrutture da e verso i paesi terzi tra il confine della giurisdizione dell'Unione e il primo punto di interconnessione con la rete dell'Unione, se al [OP: data di adozione della presente proposta] il sistema di trasporto apparteneva a un'impresa verticalmente integrata.

b) per quanto concerne le infrastrutture da e verso i paesi terzi tra il confine della giurisdizione dell'Unione e il primo punto di interconnessione con la rete dell'Unione, se al [OP: data di adozione della presente proposta] il sistema di trasporto apparteneva a un'impresa verticalmente integrata. ***Tale decisione è soggetta all'approvazione della Commissione.***

**Emendamento 66**  
**Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – punto 2 – lettera b**  
Direttiva 2009/73/CE  
Articolo 9 – paragrafo 9 – lettera b

*Testo della Commissione*

b) per quanto concerne le infrastrutture *da e verso i* paesi terzi tra il confine della giurisdizione dell'Unione e il primo punto di interconnessione con la rete dell'Unione, se al [OP: data di adozione della presente proposta] il sistema di trasporto apparteneva a un'impresa verticalmente integrata.

*Emendamento*

b) per quanto concerne le infrastrutture *provenienti dai* paesi terzi tra il confine della giurisdizione dell'Unione e il primo punto di interconnessione con la rete dell'Unione, se al [OP: data di adozione della presente proposta] il sistema di trasporto apparteneva a un'impresa verticalmente integrata.

Or. en

**Emendamento 67**  
**András Gyürk**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – punto 2 – lettera b**  
Direttiva 2009/73/CE  
Articolo 9 – paragrafo 9 – lettera b bis (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***b bis) se un gestore del sistema di trasporto certificato integra nella sua rete un interconnettore collegato direttamente o un gasdotto costruito a norma dell'articolo 22, paragrafo 7, che è collegato direttamente alla sua rete.***

Or. en

**Emendamento 68**  
**Christian Ehler**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – punto 3**  
Direttiva 2009/73/CE  
Articolo 14 – paragrafo 1

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

3) *all'articolo 14, il paragrafo 1 è* **soppresso**  
*sostituito dal seguente:*

**"1. Gli Stati membri possono decidere di non applicare l'articolo 9, paragrafo 1, e designare un gestore di sistemi indipendente su proposta del proprietario del sistema di trasporto.**

**a) se al 3 settembre 2009 il sistema di trasporto apparteneva a un'impresa verticalmente integrata;**

**b) per quanto concerne le infrastrutture da e verso i paesi terzi tra il confine della giurisdizione dell'Unione e il primo punto di interconnessione con la rete dell'Unione, se al [OP: data di adozione della presente proposta] il sistema di trasporto apparteneva a un'impresa verticalmente integrata.**

**Tale designazione è soggetta all'approvazione della Commissione."**

Or. de

*Motivazione*

*La proposta crea nuova incertezza giuridica.*

**Emendamento 69**  
**Werner Langen, Markus Pieper**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – punto 3**  
Direttiva 2009/73/CE  
Articolo 14 – paragrafo 1

3) *all'articolo 14, il paragrafo 1 è  
sostituito dal seguente:* **soppresso**

*"1. Gli Stati membri possono decidere di non applicare l'articolo 9, paragrafo 1, e designare un gestore di sistemi indipendente su proposta del proprietario del sistema di trasporto.*

*a) se al 3 settembre 2009 il sistema di trasporto apparteneva a un'impresa verticalmente integrata;*

*b) per quanto concerne le infrastrutture da e verso i paesi terzi tra il confine della giurisdizione dell'Unione e il primo punto di interconnessione con la rete dell'Unione, se al [OP: data di adozione della presente proposta] il sistema di trasporto apparteneva a un'impresa verticalmente integrata.*

*Tale designazione è soggetta all'approvazione della Commissione."*

Or. de

*Motivazione*

*La proposta crea nuova incertezza giuridica.*

**Emendamento 70**

**Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – punto 3**

Direttiva 2009/73/CE

Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera b

b) per quanto concerne le infrastrutture *da e verso i* paesi terzi tra il confine della giurisdizione dell'Unione e il primo punto di interconnessione con la rete dell'Unione, se al [OP: data di adozione della presente proposta] il sistema di

b) per quanto concerne le infrastrutture *provenienti dai* paesi terzi tra il confine della giurisdizione dell'Unione e il primo punto di interconnessione con la rete dell'Unione, se al [OP: data di adozione della presente proposta] il sistema

trasporto apparteneva a un'impresa verticalmente integrata.

di trasporto apparteneva a un'impresa verticalmente integrata.

Or. en

### **Emendamento 71**

**Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa**

#### **Proposta di direttiva**

##### **Articolo 1 – punto 4**

Direttiva 2009/73/CE

Articolo 34 – paragrafo 4 – terza frase

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(3) *all'articolo 34, paragrafo 4, è aggiunta la terza frase seguente:*

*soppresso*

*"Se la rete interessata fa capo ad almeno uno Stato membro e almeno un paese terzo, gli Stati membri interessati si consultano tra loro al fine di garantire, per quanto concerne la rete interessata, che le disposizioni della presente direttiva siano coerentemente applicate fino al confine della giurisdizione dell'Unione."*

Or. en

*Motivazione*

*L'articolo 34 riguarda i gasdotti a monte. Non sono giustificati ulteriori obblighi riguardanti tali gasdotti, e un obbligo di consultazione non è accettabile.*

### **Emendamento 72**

**Christian Ehler**

#### **Proposta di direttiva**

##### **Articolo 1 – punto 4**

Direttiva 2009/73/CE

Articolo 34 – paragrafo 4

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(3) *all'articolo 34, paragrafo 4, è*

*soppresso*

*aggiunta la terza frase seguente:*

***"Se la rete interessata fa capo ad almeno uno Stato membro e almeno un paese terzo, gli Stati membri interessati si consultano tra loro al fine di garantire, per quanto concerne la rete interessata, che le disposizioni della presente direttiva siano coerentemente applicate fino al confine della giurisdizione dell'Unione."***

*(Il punto 3 è presente due volte nella proposta della Commissione.)*

Or. de

*Motivazione*

*La proposta crea nuova incertezza giuridica.*

### **Emendamento 73**

**Werner Langen**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – punto 4**

Direttiva 2009/73/CE

Articolo 34 – paragrafo 4

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(3) *all'articolo 34, paragrafo 4, è aggiunta la terza frase seguente:***

***soppresso***

***"Se la rete interessata fa capo ad almeno uno Stato membro e almeno un paese terzo, gli Stati membri interessati si consultano tra loro al fine di garantire, per quanto concerne la rete interessata, che le disposizioni della presente direttiva siano coerentemente applicate fino al confine della giurisdizione dell'Unione."***

Or. de

*Motivazione*

*La proposta crea nuova incertezza giuridica. Il punto 3 è presente due volte nella proposta della Commissione.*

## **Emendamento 74**

**Dan Nica, Patrizia Toia, Zigmantas Balčytis, Miroslav Poche, Răzvan Popa**

### **Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – punto 4 bis (nuovo)**

Direttiva 2009/73/CE

Articolo 34 – paragrafo 4 – quarta frase

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(4 bis) all'articolo 34, paragrafo 4, è aggiunta la quarta frase seguente:*

*"Se i paesi terzi soggetti a tale consultazione non rispondono alle consultazioni, gli Stati membri interessati possono adottare la decisione necessaria."*

Or. en

## **Emendamento 75**

**Aldo Patriciello**

### **Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – punto 4 bis (nuovo)**

Direttiva 2009/73/CE

Articolo 34 – paragrafo 4 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(4 bis) all'articolo 34 è inserito il seguente paragrafo 4 bis:*

*"4 bis. Allo scopo di esentare le nuove infrastrutture da e verso i paesi terzi da parti pertinenti della presente direttiva, la decisione definitiva in merito alle infrastrutture da e verso i paesi terzi dovrebbe essere adottata dall'autorità nazionale competente dello Stato membro in cui si trova il primo punto di interconnessione tra l'infrastruttura e la rete dell'Unione."*

Or. en



## Motivazione

*L'emendamento garantirebbe che il processo decisionale applicabile ai gasdotti d'importazione di paesi terzi sia in linea con la procedura applicabile alla certificazione di un proprietario o di un gestore del sistema di trasporto che sia controllato da persone di un paese terzo.*

### **Emendamento 76** **Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – punto 4 bis (nuovo)**  
Direttiva 2009/73/CE  
Articolo 34 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(4 bis) è aggiunto il seguente articolo 34 bis:**

**"Articolo 34 bis**

**Uno Stato membro può decidere di applicare le norme riguardanti i sistemi di trasporto ai gasdotti d'importazione a condizione che:**

**a) un'analisi costi-benefici dimostri che, così facendo, si contribuirà a perseguire gli obiettivi della presente direttiva; e**

**b) lo Stato membro abbia raggiunto un accordo con il paese terzo interessato che consenta l'applicazione delle norme all'intera rete di gasdotti d'importazione."**

Or. en

### **Emendamento 77** **Rolandas Paksas**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – punto 4 bis (nuovo)**  
Direttiva 2009/73/CE  
Articolo 34 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(4 bis) è aggiunto il seguente articolo 34 bis:*

*"Articolo 34 bis*

*Reti di gasdotti d'importazione*

*Le norme riguardanti i sistemi di trasporto possono essere applicate da uno Stato membro ai gasdotti d'importazione, a condizione che:*

*a) sia stato dimostrato che ciò contribuisca agli obiettivi della presente direttiva, ad esempio per mezzo di un'analisi costi-benefici;*

*b) vi sia un'intesa tra lo Stato membro e il rispettivo paese non appartenente allo Spazio economico europeo in virtù della quale sia possibile applicare le norme all'intera rete di gasdotti d'importazione."*

Or. en

## **Emendamento 78**

**Aldo Patriciello**

### **Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – punto 4 ter (nuovo)**

Direttiva 2009/73/CE

Articolo 34 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(4 ter) è aggiunto il seguente articolo 34 bis:*

*"Articolo 34 bis*

*Uno Stato membro può decidere di applicare le norme riguardanti i sistemi di trasporto ai gasdotti d'importazione a condizione che:*

*a) un'analisi costi-benefici dimostri che, così facendo, si contribuirà a perseguire gli obiettivi della presente direttiva;*

*e*

*b) lo Stato membro abbia raggiunto un accordo con il paese terzo interessato che consenta l'applicazione delle norme all'intera rete di gasdotti d'importazione."*

Or. en

**Emendamento 79**  
**Hermann Winkler, Sven Schulze**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – punto 4 bis (nuovo)**  
Direttiva 2009/73/CE  
Articolo 35 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(4 bis) è aggiunto un nuovo articolo 35 bis:*

*"Articolo 35 bis*

*Uno Stato membro può decidere di applicare le norme riguardanti i sistemi di trasporto ai gasdotti d'importazione a condizione che un'analisi costi-benefici dimostri che, così facendo, si perseguono gli obiettivi della direttiva e a condizione che lo Stato membro sia in grado di dimostrare che possono essere raggiunti accordi con il paese terzo interessato che consentirebbero l'applicazione delle norme all'intera rete di gasdotti d'importazione."*

Or. de

**Emendamento 80**  
**Rosa D'Amato, Dario Tamburrano**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – punto 5**  
Direttiva 2009/73/CE  
Articolo 36

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(4) l'articolo 36 è *così modificato*:

(5) l'articolo 36 è *soppresso*.

Or. it

(<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:211:0094:0136:it:PDF>)

## **Emendamento 81**

**Rosa D'Amato, Dario Tamburrano**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – punto 5**

Direttiva 2009/73/CE

Articolo 36

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(4) *l'articolo 36 è così modificato*:

*soppresso*

a) *al paragrafo 3, è aggiunta la seconda frase seguente:*

*"Se l'infrastruttura di cui trattasi è sotto la giurisdizione di uno Stato membro e uno o più paesi terzi, l'autorità nazionale di regolamentazione consulta le autorità pertinenti dei paesi terzi prima di adottare una decisione.";*

b) *al paragrafo 4, secondo comma, è aggiunta la seconda frase seguente:*

*"Se l'infrastruttura di cui trattasi è anche sotto la giurisdizione di uno o più paesi terzi, le autorità nazionali di regolamentazione degli Stati membri consultano le pertinenti autorità dei paesi terzi prima di adottare una decisione al fine di garantire, per quanto concerne l'infrastruttura interessata, che le disposizioni della presente direttiva siano coerentemente applicate fino al confine della giurisdizione dell'Unione."*

Or. it

**Emendamento 82**  
**Christian Ehler**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – punto 5**  
Direttiva 2009/73/CE  
Articolo 36

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(4) *l'articolo 36 è così modificato:* **soppresso**

a) *al paragrafo 3, è aggiunta la seconda frase seguente:*

*"Se l'infrastruttura di cui trattasi è sotto la giurisdizione di uno Stato membro e uno o più paesi terzi, l'autorità nazionale di regolamentazione consulta le autorità pertinenti dei paesi terzi prima di adottare una decisione.";*

b) *al paragrafo 4, secondo comma, è aggiunta la seconda frase seguente:*

*"Se l'infrastruttura di cui trattasi è anche sotto la giurisdizione di uno o più paesi terzi, le autorità nazionali di regolamentazione degli Stati membri consultano le pertinenti autorità dei paesi terzi prima di adottare una decisione al fine di garantire, per quanto concerne l'infrastruttura interessata, che le disposizioni della presente direttiva siano coerentemente applicate fino al confine della giurisdizione dell'Unione."*

Or. de

*Motivazione*

*La proposta crea nuova incertezza giuridica.*

**Emendamento 83**  
**Werner Langen, Markus Pieper**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – punto 5**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(4) *l'articolo 36 è così modificato:*** **soppresso**

**a) *al paragrafo 3, è aggiunta la seconda frase seguente:***

***"Se l'infrastruttura di cui trattasi è sotto la giurisdizione di uno Stato membro e uno o più paesi terzi, l'autorità nazionale di regolamentazione consulta le autorità pertinenti dei paesi terzi prima di adottare una decisione.";***

**b) *al paragrafo 4, secondo comma, è aggiunta la seconda frase seguente:***

***"Se l'infrastruttura di cui trattasi è anche sotto la giurisdizione di uno o più paesi terzi, le autorità nazionali di regolamentazione degli Stati membri consultano le pertinenti autorità dei paesi terzi prima di adottare una decisione al fine di garantire, per quanto concerne l'infrastruttura interessata, che le disposizioni della presente direttiva siano coerentemente applicate fino al confine della giurisdizione dell'Unione.";***

Or. de

*Motivazione*

*La proposta crea nuova incertezza giuridica.*

**Emendamento 84**

**Aldo Patriciello**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – punto 5 – lettera -a (nuova)**

Direttiva 2009/73/CE

Articolo 36 – paragrafo -1 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**-a) *è inserito il seguente paragrafo:***

**"-1. Agli interconnettori tra Stati membri, impianti di GNL e impianti di stoccaggio si applicano le seguenti disposizioni."**

Or. en

**Emendamento 85**

**Claude Turmes**

a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – punto 5 – lettera -a (nuova)**

Direttiva 2009/73/CE

Articolo 36 – paragrafo 1

*Testo in vigore*

1. Nuove importanti infrastrutture del sistema del gas, vale a dire interconnettori, impianti di GNL e impianti di stoccaggio possono essere oggetto, su richiesta e per un periodo di tempo definito, di una deroga alle disposizioni degli articoli 9, 32, 33 e 34 e dell'articolo 41, paragrafi 6, 8 e 10 alle seguenti condizioni:

- a) l'investimento deve rafforzare la concorrenza nella fornitura di gas e la sicurezza degli approvvigionamenti;
- b) il livello del rischio connesso all'investimento deve essere tale che l'investimento non verrebbe effettuato senza la concessione di una deroga;
- c) l'infrastruttura deve essere di proprietà di una persona fisica o giuridica, separata quanto meno sotto il profilo della forma giuridica dai gestori dei sistemi nei cui sistemi tale infrastruttura sarà creata;
- d) gli oneri devono essere riscossi presso

*Emendamento*

**-a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:**

**"1. Nuove importanti infrastrutture del sistema del gas, vale a dire interconnettori, impianti di GNL e impianti di stoccaggio possono essere oggetto, su richiesta e per un periodo di tempo definito *non superiore a [OP: 5 anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva (di modifica)]*, di una deroga alle disposizioni degli articoli 9, 32, 33 e 34 e dell'articolo 41, paragrafi 6, 8 e 10 alle seguenti condizioni:**

- a) l'investimento deve rafforzare la concorrenza nella fornitura di gas e la sicurezza degli approvvigionamenti;
- b) il livello del rischio connesso all'investimento deve essere tale che l'investimento non verrebbe effettuato senza la concessione di una deroga;
- c) l'infrastruttura deve essere di proprietà di una persona fisica o giuridica, separata quanto meno sotto il profilo della forma giuridica dai gestori dei sistemi nei cui sistemi tale infrastruttura sarà creata;
- d) gli oneri devono essere riscossi presso

gli utenti di tale infrastruttura; e  
e) la deroga non deve pregiudicare la concorrenza o l'efficace funzionamento del mercato interno del gas naturale o l'efficiente funzionamento del sistema regolato a cui l'infrastruttura è collegata.

gli utenti di tale infrastruttura; e  
e) la deroga non deve pregiudicare la concorrenza o l'efficace funzionamento del mercato interno del gas naturale, l'efficiente funzionamento del sistema regolato a cui l'infrastruttura è collegata **o la diversificazione e la sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale verso o all'interno dell'Unione o di qualsiasi Stato membro."**

Or. en

#### Motivazione

*[Il riferimento nell'intestazione relativo all'atto modificativo ("articolo 1 – punto 5 – lettera -a (nuova)") corrisponde a "articolo 1 – punto 4 – lettera -a (nuova)" della proposta della Commissione. Questa discrepanza è dovuta a un errore nella numerazione della proposta della Commissione (all'articolo 1 il punto 3 è ripetuto due volte) in tutte le versioni linguistiche tranne in quella ungherese.]*

#### Emendamento 86

**Zdzisław Krasnodębski, Jadwiga Wiśniewska, Edward Czesak, Urszula Krupa, Jacek Saryusz-Wolski**

#### Proposta di direttiva

**Articolo 1 – punto 5 – lettera -a (nuova)**

Direttiva 2009/73/CE

Articolo 36 – paragrafo 1

1. Nuove importanti infrastrutture del sistema del gas, vale a dire interconnettori, impianti di GNL e impianti di stoccaggio possono essere oggetto, su richiesta e per un periodo di tempo definito, di una deroga alle disposizioni degli articoli 9, 32, 33 e 34 e dell'articolo 41, paragrafi 6, 8 e 10 alle seguenti condizioni:

a) l'investimento deve rafforzare la concorrenza nella fornitura di gas e la sicurezza degli approvvigionamenti;

b) il livello del rischio connesso all'investimento deve essere tale che

**-a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:**

"1. Nuove importanti infrastrutture del sistema del gas, vale a dire interconnettori, impianti di GNL e impianti di stoccaggio possono essere oggetto, su richiesta e per un periodo di tempo definito, di una deroga alle disposizioni degli articoli 9, 32, 33 e 34 e dell'articolo 41, paragrafi 6, 8 e 10 alle seguenti condizioni **cumulative**:

a) l'investimento deve rafforzare la concorrenza nella fornitura di gas e la sicurezza degli approvvigionamenti;

b) il livello del rischio connesso all'investimento deve essere tale che



l'investimento non verrebbe effettuato senza la concessione di una deroga;

c) l'infrastruttura deve essere di proprietà di una persona fisica o giuridica, separata quanto meno sotto il profilo della forma giuridica dai gestori dei sistemi nei cui sistemi tale infrastruttura sarà creata;

d) gli oneri devono essere riscossi presso gli utenti di tale infrastruttura; e

e) la deroga non deve pregiudicare la concorrenza *o* l'efficace funzionamento del mercato interno del gas naturale *o* l'efficiente funzionamento **del sistema regolato a cui l'infrastruttura è collegata.**

l'investimento non verrebbe effettuato senza la concessione di una deroga;

c) l'infrastruttura deve essere di proprietà di una persona fisica o giuridica, separata quanto meno sotto il profilo della forma giuridica dai gestori dei sistemi nei cui sistemi tale infrastruttura sarà creata;

d) gli oneri devono essere riscossi presso gli utenti di tale infrastruttura; e

e) la deroga non deve pregiudicare la concorrenza ***nei mercati pertinenti che saranno probabilmente influenzati dall'investimento***, l'efficace funzionamento del mercato interno del gas naturale, l'efficiente funzionamento ***dei sistemi regolati interessati;***

***e bis) non sono state imposte misure restrittive dell'UE, ad esempio sanzioni economiche, al paese terzo coinvolto nell'investimento.***

Or. en

(<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:211:0094:0136:it:PDF>)

#### Motivazione

*Tutte le condizioni per la concessione di una deroga devono essere soddisfatte cumulativamente e senza pregiudicare la concorrenza nei mercati pertinenti che saranno probabilmente influenzati dalla nuova infrastruttura. Basandosi sull'attuale formulazione dell'articolo 36, paragrafo 1, l'emendamento introduce la parola "cumulative" nella prima frase, apporta ulteriori modifiche alla lettera e) e aggiunge la nuova lettera e bis).*

#### **Emendamento 87** **Janusz Korwin-Mikke**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – punto 5 – lettera -a (nuova)**  
Direttiva 2009/73/CE  
Articolo 36 – paragrafo 1

*Testo in vigore*

*Emendamento*

***-a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:***

1. Nuove importanti infrastrutture del sistema del gas, vale a dire interconnettori, impianti di GNL e impianti di stoccaggio possono essere oggetto, su richiesta e per un periodo di tempo definito, di una deroga alle disposizioni degli articoli 9, 32, 33 e 34 e dell'articolo 41, paragrafi 6, 8 e 10 *alle* seguenti condizioni:

- a) l'investimento deve rafforzare la concorrenza nella fornitura di gas e la sicurezza degli approvvigionamenti;
- b) il livello del rischio connesso all'investimento deve essere tale che l'investimento non verrebbe effettuato senza la concessione di una deroga;
- c) l'infrastruttura deve essere di proprietà di una persona fisica o giuridica, separata quanto meno sotto il profilo della forma giuridica dai gestori dei sistemi nei cui sistemi tale infrastruttura sarà creata;
- d) gli oneri devono essere riscossi presso gli utenti di tale infrastruttura; e
- e) la deroga non deve pregiudicare la concorrenza *o* l'efficace funzionamento del mercato interno del gas naturale *o* l'efficiente funzionamento *del sistema regolato a cui l'infrastruttura è collegata.*

"1. Nuove importanti infrastrutture del sistema del gas, vale a dire interconnettori, impianti di GNL e impianti di stoccaggio possono essere oggetto, su richiesta e per un periodo di tempo definito, di una deroga alle disposizioni degli articoli 9, 32, 33 e 34 e dell'articolo 41, paragrafi 6, 8 e 10 *se sono soddisfatte le* seguenti condizioni *cumulative:*

- a) l'investimento deve rafforzare la concorrenza nella fornitura di gas e la sicurezza degli approvvigionamenti;
- b) il livello del rischio connesso all'investimento deve essere tale che l'investimento non verrebbe effettuato senza la concessione di una deroga;
- c) l'infrastruttura deve essere di proprietà di una persona fisica o giuridica, separata quanto meno sotto il profilo della forma giuridica dai gestori dei sistemi nei cui sistemi tale infrastruttura sarà creata;
- d) gli oneri devono essere riscossi presso gli utenti di tale infrastruttura; e
- e) la deroga non deve pregiudicare la concorrenza *nei mercati pertinenti che saranno probabilmente influenzati dall'investimento*, l'efficace funzionamento del mercato interno del gas naturale, l'efficiente funzionamento *dei sistemi regolati interessati."*

Or. en

(<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:211:0094:0136:it:PDF>)

## **Emendamento 88**

**Rosa D'Amato, Dario Tamburrano**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – punto 5 – lettera a**

Direttiva 2009/73/CE

Articolo 36 – paragrafo 3 – seconda frase

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

a) *al paragrafo 3, è aggiunta la seconda frase seguente:*

*soppresso*

*"Se l'infrastruttura di cui trattasi è sotto la giurisdizione di uno Stato membro e uno o più paesi terzi, l'autorità nazionale di regolamentazione consulta le autorità pertinenti dei paesi terzi prima di adottare una decisione."*

Or. it

**Emendamento 89**  
**Aldo Patriciello**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – punto 5 – lettera a**  
Direttiva 2009/73/CE  
Articolo 36 – paragrafo 3 – seconda frase

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

a) *al paragrafo 3, è aggiunta la seconda frase seguente:*

a) *al paragrafo 3, sono aggiunti i seguenti commi:*

*"Se l'infrastruttura di cui trattasi è sotto la giurisdizione di uno Stato membro e uno o più paesi terzi, l'autorità nazionale di regolamentazione consulta le autorità pertinenti dei paesi terzi prima di adottare una decisione."*

*"Agli interconnettori tra uno Stato membro e un paese terzo si applicano le seguenti disposizioni."*

*La Commissione esamina il prima possibile la decisione di cui al paragrafo 8 e presenta il proprio parere entro un periodo massimo di 12 settimane. In assenza di un parere della Commissione, non vi saranno obiezioni avverso la decisione dell'autorità di regolamentazione.*

*L'autorità nazionale adotta entro 12 settimane la propria decisione definitiva sulla richiesta di deroga. Nell'adottare la decisione definitiva, l'autorità nazionale di regolamentazione tiene nella massima*

*considerazione il parere della Commissione.*

*La decisione definitiva dell'autorità di regolamentazione e il parere della Commissione sono pubblicati insieme. Qualora la decisione definitiva differisca dal parere della Commissione, lo Stato membro interessato fornisce e rende pubblica, unitamente a detta decisione, la motivazione della stessa."*

Or. en

#### *Motivazione*

*Sebbene sia opportuno che la Commissione europea prenda la decisione definitiva in merito alle esenzioni per i nuovi gasdotti all'interno del mercato unico dell'energia, per quanto riguarda i gasdotti d'importazione provenienti da paesi terzi l'autorità competente dovrebbe essere l'autorità nazionale dello Stato membro in cui il gasdotto d'importazione incontra per la prima volta la rete dell'Unione, poiché si tratta dell'unico punto di interconnessione tra tale gasdotto e la rete dell'UE.*

#### **Emendamento 90** **Janusz Korwin-Mikke**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – punto 5 – lettera a**  
Direttiva 2009/73/CE  
Articolo 36 – paragrafo 3 – seconda frase

#### *Testo della Commissione*

*Se l'infrastruttura di cui trattasi è sotto la giurisdizione di uno Stato membro e uno o più paesi terzi, l'autorità nazionale di regolamentazione consulta le autorità pertinenti dei paesi terzi **prima di adottare una decisione.***

#### *Emendamento*

***Prima di adottare una decisione** l'autorità nazionale di regolamentazione consulta:*

- a) le autorità **nazionali di regolamentazione degli Stati membri i cui mercati saranno probabilmente influenzati dalla nuova infrastruttura; e***
- b) le autorità pertinenti dei paesi terzi **laddove l'infrastruttura di cui trattasi sia sotto la giurisdizione di uno Stato membro***

*e uno o più paesi terzi.*

Or. en

### **Emendamento 91**

**Zdzisław Krasnodębski, Jadwiga Wiśniewska, Hans-Olaf Henkel, Edward Czesak, Urszula Krupa, Jacek Saryusz-Wolski, Richard Sulík**

#### **Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – punto 5 – lettera a**

Direttiva 2009/73/CE

Articolo 36 – paragrafo 3 – seconda frase

#### *Testo della Commissione*

*Se l'infrastruttura di cui trattasi è sotto la giurisdizione di uno Stato membro e uno o più paesi terzi, l'autorità nazionale di regolamentazione consulta le autorità pertinenti dei paesi terzi **prima di adottare una decisione.***

#### *Emendamento*

***Prima di adottare una decisione** l'autorità nazionale di regolamentazione consulta:*

- a) le autorità **nazionali di regolamentazione degli Stati membri i cui mercati saranno probabilmente influenzati dalla nuova infrastruttura; e***
- b) le autorità pertinenti dei paesi terzi **laddove l'infrastruttura di cui trattasi sia sotto la giurisdizione di uno Stato membro e uno o più paesi terzi.***

Or. en

#### *Motivazione*

*Il requisito aggiuntivo garantirebbe che le autorità nazionali di regolamentazione degli Stati membri i cui mercati saranno probabilmente influenzati dalla nuova infrastruttura abbiano la possibilità di esprimere il proprio parere sulla deroga e sulle relative condizioni nonché sul potenziale impatto dell'infrastruttura sulla concorrenza e la sicurezza dell'approvvigionamento nei loro mercati.*

### **Emendamento 92**

**Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa**

## **Proposta di direttiva**

### **Articolo 1 – punto 5 – lettera a**

Direttiva 2009/73/CE

Articolo 36 – paragrafo 3 – seconda frase

#### *Testo della Commissione*

Se l'infrastruttura di cui trattasi è sotto la giurisdizione di uno Stato membro e uno o più paesi terzi, l'autorità nazionale di regolamentazione *consulta* le autorità pertinenti dei paesi terzi prima di adottare una decisione.

#### *Emendamento*

Se l'infrastruttura di cui trattasi è sotto la giurisdizione di uno Stato membro e uno o più paesi terzi, l'autorità nazionale di regolamentazione *può consultare* le autorità pertinenti dei paesi terzi prima di adottare una decisione.

Or. en

## **Emendamento 93**

**Rosa D'Amato, Dario Tamburrano**

## **Proposta di direttiva**

### **Articolo 1 – punto 5 – lettera b**

Directive 2009/73/CE

Articolo 36 – paragrafo 4 – comma 2 – seconda frase

#### *Testo della Commissione*

*b) al paragrafo 4, secondo comma, è aggiunta la seconda frase seguente:*

*"Se l'infrastruttura di cui trattasi è anche sotto la giurisdizione di uno o più paesi terzi, le autorità nazionali di regolamentazione degli Stati membri consultano le pertinenti autorità dei paesi terzi prima di adottare una decisione al fine di garantire, per quanto concerne l'infrastruttura interessata, che le disposizioni della presente direttiva siano coerentemente applicate fino al confine della giurisdizione dell'Unione."*

#### *Emendamento*

*soppresso*

Or. it

## **Emendamento 94**

**Morten Helveg Petersen, Fredrick Federley, Dominique Riquet, Pavel Telička**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – punto 5 – lettera b**

Direttiva 2009/73/CE

Articolo 36 – paragrafo 4 – comma 2 – seconda frase

*Testo della Commissione*

Se l'infrastruttura di cui trattasi è anche sotto la giurisdizione di uno o più paesi terzi, le autorità nazionali di regolamentazione degli Stati membri consultano le pertinenti autorità dei paesi terzi prima di adottare una decisione al fine di garantire, per quanto concerne l'infrastruttura interessata, che le disposizioni della presente direttiva siano coerentemente applicate fino al confine della giurisdizione dell'Unione.

*Emendamento*

Se l'infrastruttura di cui trattasi è anche sotto la giurisdizione di uno o più paesi terzi, le autorità nazionali di regolamentazione degli Stati membri, **dopo aver ottenuto l'approvazione della Commissione**, consultano le pertinenti autorità dei paesi terzi prima di adottare una decisione al fine di garantire, per quanto concerne l'infrastruttura interessata, che le disposizioni della presente direttiva siano coerentemente applicate fino al confine della giurisdizione dell'Unione.

Or. en

**Emendamento 95**  
**Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – punto 5 – lettera b**

Direttiva 2009/73/CE

Articolo 36 – paragrafo 4 – comma 2 – seconda frase

*Testo della Commissione*

Se l'infrastruttura di cui trattasi è anche sotto la giurisdizione di uno o più paesi terzi, le autorità nazionali di regolamentazione degli Stati membri **consultano** le pertinenti autorità dei paesi terzi prima di adottare una decisione al fine di garantire, per quanto concerne l'infrastruttura interessata, che le disposizioni della presente direttiva siano coerentemente applicate fino al confine della giurisdizione dell'Unione.

*Emendamento*

Se l'infrastruttura di cui trattasi è anche sotto la giurisdizione di uno o più paesi terzi, le autorità nazionali di regolamentazione degli Stati membri **possono consultare** le pertinenti autorità dei paesi terzi prima di adottare una decisione al fine di garantire, per quanto concerne l'infrastruttura interessata, che le disposizioni della presente direttiva siano coerentemente applicate fino al confine della giurisdizione dell'Unione.

Or. en

## **Emendamento 96**

**Dan Nica, Patrizia Toia, Zigmantas Balčytis, Miroslav Poche, Răzvan Popa**

### **Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – punto 5 – lettera b bis (nuova)**

Direttiva 2009/73/CE

Articolo 36 – paragrafo 4 – comma 2 – terza frase

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***b bis) al paragrafo 4, secondo comma, è aggiunta la terza frase seguente:***

***"Se le autorità dei paesi terzi soggetti a tale consultazione non rispondono alla consultazione, le autorità nazionali di regolamentazione interessate possono adottare la decisione necessaria."***

Or. en

## **Emendamento 97**

**Claude Turmes**

a nome del gruppo Verts/ALE

### **Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – punto 5 – lettera b bis (nuova)**

Direttiva 2009/73/CE

Articolo 36 – paragrafo 6 – comma 2

*Testo in vigore*

*Emendamento*

Nel decidere sulla concessione di una deroga, si tiene conto, a seconda dei casi, dell'esigenza di imporre condizioni riguardanti la durata della deroga e l'accesso non discriminatorio all'infrastruttura. Nel decidere tali condizioni si tiene conto, in particolare, della capacità supplementare da creare o della modifica della capacità esistente, dei tempi previsti per il progetto e delle circostanze nazionali.

***b bis) al paragrafo 6, il secondo comma è sostituito dal seguente:***

***"Nel decidere sulla concessione di una deroga, si tiene conto, a seconda dei casi, dell'esigenza di imporre condizioni riguardanti la durata della deroga e l'accesso non discriminatorio all'infrastruttura. Nel decidere tali condizioni si tiene conto, in particolare, della capacità supplementare da creare o della modifica della capacità esistente, dei tempi previsti per il progetto e delle circostanze nazionali **nonché della diversificazione e della sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale*****



*verso e all'interno dell'Unione o di qualsiasi Stato membro."*

Or. en

## **Emendamento 98**

**Aldo Patriciello**

### **Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – punto 5 – lettera b bis (nuova)**

Direttiva 2009/73/CE

Articolo 36 – paragrafo 9 – comma 1 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*b bis) al paragrafo 9 è aggiunto il comma seguente:*

*"Il comitato di cui all'articolo 51 della presente direttiva assiste la Commissione. La Commissione adotta la sua decisione secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 5, paragrafi da 1 a 4, del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1 bis</sup>. Se il comitato non adotta un parere, la Commissione non adotta una decisione."*

---

*<sup>1 bis</sup> Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione.*

Or. en

## **Emendamento 99**

**Hermann Winkler, Sven Schulze**

### **Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – punto 5 – lettera b bis (nuova)**

Direttiva 2009/73/CE

Articolo 36 – paragrafo 9 – comma 1 bis (nuovo)

*b bis) all'articolo 9 è aggiunto il comma seguente:*

*"Il comitato di cui all'articolo 51, paragrafo 1, della presente direttiva assiste la Commissione. La Commissione adotta la sua decisione secondo la procedura di cui all'articolo 5, paragrafi da 1 a 4, del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio."*

Or. de

*Motivazione*

*La direttiva 2009/73/CE è entrata in vigore prima del trattato di Lisbona. Di conseguenza sono necessari adeguamenti per quanto riguarda la procedura.*

**Emendamento 100**

**Werner Langen, Markus Pieper**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – punto 6**

Direttiva 2009/73/CE

Articolo 41 – paragrafo 1 – lettera c

*(5) all'articolo 41, paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:*

*soppresso*

*"c) cooperare, relativamente alle questioni transfrontaliere, con l'autorità di regolamentazione o con le autorità degli Stati membri interessati e con l'Agenzia e, relativamente all'infrastruttura da e verso i paesi terzi, con le pertinenti autorità del paese terzo al fine di garantire, per quanto concerne l'infrastruttura, che le disposizioni della presente direttiva siano coerentemente applicate fino al confine della giurisdizione dell'Unione;"*

*Motivazione*

*La proposta crea nuova incertezza giuridica.*

**Emendamento 101**

**Christian Ehler**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – punto 6**

Direttiva 2009/73/CE

Articolo 41 – paragrafo 1 – lettera c

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(5) *all'articolo 41, paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:*

*soppresso*

*"c) cooperare, relativamente alle questioni transfrontaliere, con l'autorità di regolamentazione o con le autorità degli Stati membri interessati e con l'Agenzia e, relativamente all'infrastruttura da e verso i paesi terzi, con le pertinenti autorità del paese terzo al fine di garantire, per quanto concerne l'infrastruttura, che le disposizioni della presente direttiva siano coerentemente applicate fino al confine della giurisdizione dell'Unione;"*

*Motivazione*

*La proposta crea nuova incertezza giuridica.*

**Emendamento 102**

**Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – punto 6**

Direttiva 2009/73/CE

Articolo 41 – paragrafo 1 – lettera c

*Testo della Commissione*

c) cooperare, relativamente alle questioni transfrontaliere, con l'autorità di regolamentazione o con le autorità degli Stati membri interessati e **con l'Agenzia e**, relativamente all'infrastruttura **da e verso i paesi terzi, con le pertinenti autorità del paese terzo** al fine di garantire, per quanto concerne l'infrastruttura, che le disposizioni della presente direttiva siano coerentemente applicate fino al confine della giurisdizione dell'Unione;

*Emendamento*

c) cooperare, relativamente alle questioni transfrontaliere, con l'autorità di regolamentazione o con le autorità degli Stati membri interessati e, relativamente all'infrastruttura **proveniente dai** paesi terzi, al fine di garantire, per quanto concerne l'infrastruttura, che le disposizioni della presente direttiva siano coerentemente applicate fino al confine della giurisdizione dell'Unione. **Non sussiste alcun obbligo di consultazione o cooperazione con le pertinenti autorità di un paese terzo per gli interconnettori offshore che attraversano o si estendono soltanto oltre la giurisdizione di un paese terzo;**

Or. en

**Emendamento 103**  
**Werner Langen**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – punto 7**  
Direttiva 2009/73/CE  
Articolo 42 – paragrafo 6

*Testo della Commissione*

**(6) all'articolo 42 è aggiunto il seguente paragrafo 6:**

**"6. Le autorità di regolamentazione consultano le pertinenti autorità dei paesi terzi e cooperano con esse relativamente all'esercizio dei gasdotti da e verso i paesi terzi al fine di garantire, per quanto concerne l'infrastruttura interessata, che le disposizioni della presente direttiva siano coerentemente applicate fino al confine della giurisdizione dell'Unione."**

*Emendamento*

**soppresso**

Or. de

*Motivazione*

*La proposta crea nuova incertezza giuridica.*

**Emendamento 104**

**Christian Ehler**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – punto 7**

Direttiva 2009/73/CE

Articolo 42 – paragrafo 6

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(6) all'articolo 42 è aggiunto il seguente paragrafo 6:**

**soppresso**

**"6. Le autorità di regolamentazione consultano le pertinenti autorità dei paesi terzi e cooperano con esse relativamente all'esercizio dei gasdotti da e verso i paesi terzi al fine di garantire, per quanto concerne l'infrastruttura interessata, che le disposizioni della presente direttiva siano coerentemente applicate fino al confine della giurisdizione dell'Unione."**

Or. de

*Motivazione*

*La proposta crea nuova incertezza giuridica.*

**Emendamento 105**

**Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – punto 7**

Direttiva 2009/73/CE

Articolo 42 – paragrafo 6

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**6. Le autorità di regolamentazione *consultano* le pertinenti autorità dei paesi terzi e cooperano con esse relativamente**

**6. Le autorità di regolamentazione *si impegnano a consultare* le pertinenti autorità dei paesi terzi e cooperano con**

all'esercizio dei gasdotti **da e verso** i paesi terzi al fine di garantire, per quanto concerne l'infrastruttura interessata, che le disposizioni della presente direttiva siano coerentemente applicate fino al confine della giurisdizione dell'Unione.

esse relativamente all'esercizio dei gasdotti **provenienti dai** paesi terzi al fine di garantire, per quanto concerne l'infrastruttura interessata, che le disposizioni della presente direttiva siano coerentemente applicate fino al confine della giurisdizione dell'Unione. **Non sussiste alcun obbligo di consultazione o cooperazione con le pertinenti autorità di un paese terzo per gli interconnettori offshore che attraversano o si estendono oltre la giurisdizione di un paese terzo.**

Or. en

## **Emendamento 106**

**Rosa D'Amato, Dario Tamburrano**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – punto 8**

Direttiva 2009/73/CE

Articolo 49 – paragrafo 9

#### *Testo della Commissione*

(7) *all'articolo 49 è aggiunto il seguente paragrafo 9:*

*"Per quanto riguarda i gasdotti da e verso i paesi terzi completati prima del [OP: data di entrata in vigore della presente direttiva], gli Stati membri possono decidere di derogare agli articoli 9, 10, 11 e 32 e all'articolo 41, paragrafi 6, 8 e 10, per le sezioni dei gasdotti comprese tra il confine della giurisdizione dell'Unione e il primo punto di interconnessione, a patto che la deroga non abbia ripercussioni negative sulla concorrenza, sull'efficace funzionamento del mercato interno del gas naturale dell'Unione o sulla sicurezza dell'approvvigionamento nell'Unione.*

*La deroga è limitata nel tempo e può essere subordinata a condizioni che contribuiscano alla realizzazione delle condizioni summenzionate.*

#### *Emendamento*

*soppresso*

*Se il gasdotto di cui trattasi rientra nella giurisdizione di più di uno Stato membro, lo Stato membro nella cui giurisdizione rientra il primo punto di interconnessione decide in merito alla concessione di una deroga al gasdotto.*

*Gli Stati membri pubblicano l'eventuale decisione sulla deroga in conformità del presente paragrafo entro un anno dall'entrata in vigore della presente direttiva."*

Or. it

**Emendamento 107**  
**Massimiliano Salini**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – punto 8**  
Direttiva 2009/73/CE  
Articolo 49 – paragrafo 9

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(7) all'articolo 49 è aggiunto il seguente paragrafo 9:*

*soppresso*

*"Per quanto riguarda i gasdotti da e verso i paesi terzi completati prima del [OP: data di entrata in vigore della presente direttiva], gli Stati membri possono decidere di derogare agli articoli 9, 10, 11 e 32 e all'articolo 41, paragrafi 6, 8 e 10, per le sezioni dei gasdotti comprese tra il confine della giurisdizione dell'Unione e il primo punto di interconnessione, a patto che la deroga non abbia ripercussioni negative sulla concorrenza, sull'efficace funzionamento del mercato interno del gas naturale dell'Unione o sulla sicurezza dell'approvvigionamento nell'Unione.*

*La deroga è limitata nel tempo e può essere subordinata a condizioni che contribuiscano alla realizzazione delle condizioni summenzionate.*

*Se il gasdotto di cui trattasi rientra nella giurisdizione di più di uno Stato membro, lo Stato membro nella cui giurisdizione*

*rientra il primo punto di interconnessione decide in merito alla concessione di una deroga al gasdotto.*

*Gli Stati membri pubblicano l'eventuale decisione sulla deroga in conformità del presente paragrafo entro un anno dall'entrata in vigore della presente direttiva."*

Or. en

**Emendamento 108**  
**Patrizia Toia**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – punto 8**  
Direttiva 2009/73/CE  
Articolo 49 – paragrafo 9

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(7) all'articolo 49 è aggiunto il seguente paragrafo 9:*

*soppresso*

*"Per quanto riguarda i gasdotti da e verso i paesi terzi completati prima del [OP: data di entrata in vigore della presente direttiva], gli Stati membri possono decidere di derogare agli articoli 9, 10, 11 e 32 e all'articolo 41, paragrafi 6, 8 e 10, per le sezioni dei gasdotti comprese tra il confine della giurisdizione dell'Unione e il primo punto di interconnessione, a patto che la deroga non abbia ripercussioni negative sulla concorrenza, sull'efficace funzionamento del mercato interno del gas naturale dell'Unione o sulla sicurezza dell'approvvigionamento nell'Unione.*

*La deroga è limitata nel tempo e può essere subordinata a condizioni che contribuiscano alla realizzazione delle condizioni summenzionate.*

*Se il gasdotto di cui trattasi rientra nella giurisdizione di più di uno Stato membro, lo Stato membro nella cui giurisdizione rientra il primo punto di interconnessione*



*decide in merito alla concessione di una deroga al gasdotto.*

*Gli Stati membri pubblicano l'eventuale decisione sulla deroga in conformità del presente paragrafo entro un anno dall'entrata in vigore della presente direttiva."*

Or. en

## **Emendamento 109**

**Claude Turmes**

a nome del gruppo Verts/ALE

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – punto 8**

Direttiva 2009/73/CE

Articolo 49 – paragrafo 9 – comma 1

#### *Testo della Commissione*

Per quanto riguarda i gasdotti da e verso i paesi terzi completati prima del [OP: data di entrata in vigore della presente direttiva], gli Stati membri possono decidere di derogare agli articoli 9, 10, 11 e 32 e all'articolo 41, paragrafi 6, 8 e 10, per le sezioni dei gasdotti comprese tra il confine della giurisdizione dell'Unione e il primo punto di interconnessione, a patto che la deroga non abbia ripercussioni negative sulla concorrenza, sull'efficace funzionamento del mercato interno del gas naturale dell'Unione o sulla sicurezza dell'approvvigionamento nell'Unione.

#### *Emendamento*

Per quanto riguarda i gasdotti da e verso i paesi terzi completati prima del [OP: data di entrata in vigore della presente direttiva], gli Stati membri possono decidere, ***dopo che la Commissione abbia espresso un parere positivo***, di derogare agli articoli 9, 10, 11 e 32 e all'articolo 41, paragrafi 6, 8 e 10, per le sezioni dei gasdotti comprese tra il confine della giurisdizione dell'Unione e il primo punto di interconnessione, a patto che la deroga non abbia ripercussioni negative sulla concorrenza, sull'efficace funzionamento del mercato interno del gas naturale dell'Unione o sulla sicurezza dell'approvvigionamento nell'Unione. ***Alla Commissione è notificato senza indugio qualsiasi progetto di deroga, corredato di tutte le informazioni pertinenti in merito e di un'analisi dettagliata dell'effetto della deroga e del gasdotto sul mercato interno del gas naturale e sulla sicurezza dell'approvvigionamento nell'Unione. Entro tre mesi dalla data di tale notifica, la Commissione emette un parere sulla***

*conformità della deroga alle norme applicabili in materia di concorrenza, buon funzionamento del mercato e sicurezza dell'approvvigionamento nell'Unione e ai pertinenti principi e obiettivi fondamentali della politica energetica dell'Unione, compresi quelli relativi all'Unione dell'energia. Non viene concessa alcuna deroga se il parere della Commissione afferma che essa non è conforme alle norme applicabili in materia di concorrenza, buon funzionamento del mercato e sicurezza dell'approvvigionamento nell'Unione e ai pertinenti principi e obiettivi fondamentali della politica energetica dell'Unione, compresi quelli relativi all'Unione dell'energia. In nessun caso è concessa una deroga prima dell'emissione del parere della Commissione o prima della scadenza del termine di tre mesi per l'emissione del parere.*

Or. en

#### *Motivazione*

*[Il riferimento nell'intestazione relativo all'atto modificativo ("articolo 1 – punto 8") corrisponde a "articolo 1 – punto 7" della proposta della Commissione. Questa discrepanza è dovuta a un errore nella numerazione della proposta della Commissione (all'articolo 1 il punto 3 è ripetuto due volte) in tutte le versioni linguistiche tranne in quella ungherese.]*

#### **Emendamento 110**

**Zdzisław Krasnodębski, Jadwiga Wiśniewska, Edward Czesak, Urszula Krupa, Jacek Saryusz-Wolski**

#### **Proposta di direttiva**

##### **Articolo 1 – punto 8**

Direttiva 2009/73/CE

Articolo 49 – paragrafo 9 – comma 1

#### *Testo della Commissione*

Per quanto riguarda i gasdotti da e verso i paesi terzi completati prima del [OP: data di *entrata in vigore* della presente direttiva], *gli Stati membri possono*

#### *Emendamento*

Per quanto riguarda i gasdotti da e verso i paesi terzi completati prima del [OP: data di *adozione* della presente *proposta*], *l'autorità competente dello Stato membro*

***decidere di derogare*** agli articoli 9, 10, 11 e 32 e all'articolo 41, paragrafi 6, 8 e 10, per le sezioni dei gasdotti comprese tra il confine della giurisdizione dell'Unione e il primo punto di interconnessione, a patto che la deroga non abbia ripercussioni negative sulla concorrenza, sull'efficace funzionamento del mercato interno del gas naturale dell'Unione o sulla sicurezza dell'approvvigionamento nell'Unione.

***può chiedere alla Commissione una deroga temporanea*** agli articoli 9 e 32 e all'articolo 41, paragrafi 6, 8 e 10, per le sezioni dei gasdotti comprese tra il confine della giurisdizione dell'Unione e il primo punto di interconnessione, a patto che ***il paese terzo non sia soggetto a misure restrittive dell'UE, ad esempio sanzioni economiche***, e la deroga non abbia ripercussioni negative sulla concorrenza, sull'efficace funzionamento del mercato interno del gas naturale dell'Unione o sulla sicurezza dell'approvvigionamento nell'Unione. ***Entro un periodo di tre mesi dal giorno successivo al ricevimento della richiesta, la Commissione adotta una decisione sulla concessione o meno della deroga, conformemente alle condizioni di cui sopra e agli obiettivi fondamentali dell'Unione dell'energia. Tale periodo di tre mesi può essere prorogato di un periodo aggiuntivo di tre mesi qualora la Commissione richieda ulteriori informazioni.***

Or. en

#### *Motivazione*

*L'obbligo in capo ai gestori dei sistemi di trasporto di ottenere la certificazione di cui agli articoli 10 e 11 è essenziale per l'efficace applicazione della direttiva Gas e non è soggetto a deroga per i gestori dei sistemi di trasporto dei paesi terzi. Ciò ha lo scopo di garantirne l'indipendenza dal fornitore e/o dal proprietario dell'infrastruttura nel paese terzo. Qualsiasi deroga a norma dell'articolo 49, paragrafo 9, deve essere soggetta alla decisione della Commissione.*

#### **Emendamento 111** **Paul Rübiger**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – punto 8**  
Direttiva 2009/73/CE  
Articolo 49 – paragrafo 9 – comma 1

#### *Testo della Commissione*

Per quanto riguarda i gasdotti da e verso i

AM\1144351IT.docx

#### *Emendamento*

Per quanto riguarda i gasdotti da e verso i

67/85

PE616.573v02-00

paesi terzi completati prima del [OP: data di entrata in vigore della presente direttiva], gli Stati membri possono decidere di derogare agli articoli 9, 10, 11 e 32 e all'articolo 41, paragrafi 6, 8 e 10, per le sezioni dei gasdotti comprese tra il confine della giurisdizione dell'Unione e il primo punto di interconnessione, a patto che la deroga non abbia ripercussioni negative sulla concorrenza, sull'efficace funzionamento del mercato interno del gas naturale dell'Unione o sulla sicurezza dell'approvvigionamento nell'Unione.

paesi terzi completati prima del [OP: data di entrata in vigore della presente direttiva] ***o per i quali al [OP: data di entrata in vigore della presente direttiva] sono iniziati i lavori di costruzione relativi all'investimento o è stato assunto il primo impegno giuridicamente vincolante a ordinare attrezzature per la costruzione del gasdotto***, gli Stati membri possono decidere di derogare agli articoli 9, 10, 11 e 32 e all'articolo 41, paragrafi 6, 8 e 10, per le sezioni dei gasdotti comprese tra il confine della giurisdizione dell'Unione e il primo punto ***fisico*** di interconnessione, a patto che la deroga non abbia ripercussioni negative sulla concorrenza, sull'efficace funzionamento del mercato interno del gas naturale dell'Unione o sulla sicurezza dell'approvvigionamento nell'Unione.

Or. en

#### *Motivazione*

*La formulazione proposta garantirebbe la flessibilità necessaria a tenere conto delle legittime aspettative dei gestori di infrastrutture che hanno già realizzato investimenti nel contesto del quadro precedente.*

#### **Emendamento 112** **Christian Ehler**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – punto 8**  
Direttiva 2009/73/CE  
Articolo 49 – paragrafo 9 – comma 1

#### *Testo della Commissione*

Per quanto riguarda i gasdotti da e verso i paesi terzi completati prima del [OP: data di entrata in vigore della presente direttiva], gli Stati membri possono decidere di derogare agli articoli 9, 10, 11 e 32 e all'articolo 41, paragrafi 6, 8 e 10, per le sezioni dei gasdotti comprese tra il confine della giurisdizione dell'Unione e il primo punto di interconnessione, ***a patto***

#### *Emendamento*

Per quanto riguarda i gasdotti da e verso i paesi terzi completati prima del [OP: data di entrata in vigore della presente direttiva], gli Stati membri possono decidere di derogare agli articoli 9, 10, 11 e 32 e all'articolo 41, paragrafi 6, 8 e 10, per le sezioni dei gasdotti comprese tra il confine della giurisdizione dell'Unione e il primo punto di interconnessione.

*che la deroga non abbia ripercussioni negative sulla concorrenza, sull'efficace funzionamento del mercato interno del gas naturale dell'Unione o sulla sicurezza dell'approvvigionamento nell'Unione.*

Or. de

### **Emendamento 113**

**Werner Langen**

#### **Proposta di direttiva**

##### **Articolo 1 – punto 8**

Direttiva 2009/73/CE

Articolo 49 – paragrafo 9 – comma 1

#### *Testo della Commissione*

Per quanto riguarda i gasdotti da e verso i paesi terzi completati prima del [OP: data di entrata in vigore della presente direttiva], gli Stati membri possono decidere di derogare agli articoli 9, 10, 11 e 32 e all'articolo 41, paragrafi 6, 8 e 10, per le sezioni dei gasdotti comprese tra il confine della giurisdizione dell'Unione e il primo punto di interconnessione, *a patto che la deroga non abbia ripercussioni negative sulla concorrenza, sull'efficace funzionamento del mercato interno del gas naturale dell'Unione o sulla sicurezza dell'approvvigionamento nell'Unione.*

#### *Emendamento*

Per quanto riguarda i gasdotti da e verso i paesi terzi completati prima del [OP: data di entrata in vigore della presente direttiva], gli Stati membri possono decidere di derogare agli articoli 9, 10, 11 e 32 e all'articolo 41, paragrafi 6, 8 e 10, per le sezioni dei gasdotti comprese tra il confine della giurisdizione dell'Unione e il primo punto di interconnessione.

Or. de

### **Emendamento 114**

**Hermann Winkler, Sven Schulze**

#### **Proposta di direttiva**

##### **Articolo 1 – punto 8**

Direttiva 2009/73/CE

Articolo 49 – paragrafo 9 – comma 1

### *Testo della Commissione*

Per quanto riguarda i gasdotti da e verso i paesi terzi completati prima del [OP: data di entrata in vigore della presente direttiva], gli Stati membri possono decidere di derogare agli articoli 9, 10, 11 e 32 e all'articolo 41, paragrafi 6, 8 e 10, per le sezioni dei gasdotti comprese tra il confine della giurisdizione dell'Unione e il primo punto di interconnessione, a patto che la deroga non abbia ripercussioni negative sulla concorrenza, sull'efficace funzionamento del mercato interno del gas naturale dell'Unione o sulla sicurezza dell'approvvigionamento nell'Unione.

### *Emendamento*

Per quanto riguarda i gasdotti da e verso i paesi terzi completati prima del [OP: data di entrata in vigore della presente direttiva] ***o quelli la cui pianificazione o costruzione è già iniziata e per cui sono già stati effettuati investimenti significativi***, gli Stati membri possono decidere di derogare agli articoli 9, 10, 11 e 32 e all'articolo 41, paragrafi 6, 8 e 10, per le sezioni dei gasdotti comprese tra il confine della giurisdizione dell'Unione e il primo punto di interconnessione, a patto che la deroga non abbia ripercussioni negative sulla concorrenza, sull'efficace funzionamento del mercato interno del gas naturale dell'Unione o sulla sicurezza dell'approvvigionamento nell'Unione.

Or. de

## **Emendamento 115**

**Gunnar Hökmark, Bendt Bendtsen, Henna Virkkunen**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – punto 8**

Direttiva 2009/73/CE

Articolo 49 – paragrafo 9 – comma 1

### *Testo della Commissione*

Per quanto riguarda i gasdotti da e verso i paesi terzi completati prima del [OP: data di entrata in vigore della presente direttiva], gli Stati membri possono decidere di derogare agli articoli 9, 10, 11 e 32 e all'articolo 41, paragrafi 6, 8 e 10, per le sezioni dei gasdotti comprese tra il confine della giurisdizione dell'Unione e il primo punto di interconnessione, a patto che la deroga non abbia ripercussioni negative sulla concorrenza, sull'efficace funzionamento del mercato interno del gas naturale dell'Unione o sulla sicurezza dell'approvvigionamento nell'Unione.

### *Emendamento*

Per quanto riguarda i gasdotti da e verso i paesi terzi completati prima del [OP: data di entrata in vigore della presente direttiva], gli Stati membri possono decidere di derogare agli articoli 9, 10, 11 e 32 e all'articolo 41, paragrafi 6, 8 e 10, per le sezioni dei gasdotti comprese tra il confine della giurisdizione dell'Unione e il primo punto di interconnessione, a patto che la deroga non abbia ripercussioni negative sulla concorrenza, sull'efficace funzionamento del mercato interno del gas naturale dell'Unione o sulla sicurezza dell'approvvigionamento nell'Unione.

*Qualsiasi decisione di questo tipo è  
adottata solo in seguito a consultazioni  
con la Commissione.*

Or. en

## **Emendamento 116**

**Morten Helveg Petersen, Dominique Riquet, Fredrick Federley, Pavel Telička**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – punto 8**

Direttiva 2009/73/CE

Articolo 49 – paragrafo 9 – comma 1

#### *Testo della Commissione*

Per quanto riguarda i gasdotti da e verso i paesi terzi completati prima del [OP: data di entrata in vigore della presente direttiva], gli Stati membri possono decidere di derogare agli articoli 9, 10, 11 e 32 e all'articolo 41, paragrafi 6, 8 e 10, per le sezioni dei gasdotti comprese tra il confine della giurisdizione dell'Unione e il primo punto di interconnessione, a patto che la deroga non abbia ripercussioni negative sulla concorrenza, sull'efficace funzionamento del mercato interno del gas naturale dell'Unione o sulla sicurezza dell'approvvigionamento nell'Unione.

#### *Emendamento*

Per quanto riguarda i gasdotti da e verso i paesi terzi completati prima del [OP: data di entrata in vigore della presente direttiva], gli Stati membri possono decidere di derogare agli articoli 9, 10, 11 e 32 e all'articolo 41, paragrafi 6, 8 e 10, per le sezioni dei gasdotti comprese tra il confine della giurisdizione dell'Unione e il primo punto di interconnessione, a patto che la deroga non abbia ripercussioni negative sulla concorrenza, sull'efficace funzionamento del mercato interno del gas naturale dell'Unione o sulla sicurezza dell'approvvigionamento nell'Unione.  
*Qualsiasi deroga di questo tipo deve essere approvata dalla Commissione.*

Or. en

## **Emendamento 117**

**Pilar del Castillo Vera**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – punto 8**

Direttiva 2009/73/CE

Articolo 49 – paragrafo 9 – comma 1

### *Testo della Commissione*

Per quanto riguarda i gasdotti da e verso i paesi terzi completati prima del [OP: data di entrata in vigore della presente direttiva], gli Stati membri possono decidere di derogare agli articoli 9, 10, 11 e 32 e all'articolo 41, paragrafi 6, 8 e 10, per le sezioni dei gasdotti comprese tra il confine della giurisdizione dell'Unione e il primo punto di interconnessione, a patto che la deroga non abbia ripercussioni negative **sulla concorrenza**, sull'efficace funzionamento del mercato interno del gas naturale dell'Unione o sulla sicurezza dell'approvvigionamento nell'Unione.

### *Emendamento*

Per quanto riguarda i gasdotti da e verso i paesi terzi completati prima del [OP: data di entrata in vigore della presente direttiva], gli Stati membri possono decidere di derogare agli articoli 9, 10, 11 e 32 e all'articolo 41, paragrafi 6, 8 e 10, per le sezioni dei gasdotti comprese tra il confine della giurisdizione dell'Unione e il primo punto di interconnessione, a patto che la deroga non abbia **significative** ripercussioni negative sull'efficace funzionamento del mercato interno del gas naturale dell'Unione, **sulla concorrenza nell'Unione** o sulla sicurezza dell'approvvigionamento nell'Unione.

Or. en

### *Motivazione*

*Per soddisfare i principi di necessità, sussidiarietà e proporzionalità, l'ambito di applicazione della direttiva in oggetto dovrebbe essere limitato ai gasdotti da e verso paesi terzi che hanno un impatto significativo sul mercato interno.*

## **Emendamento 118** **Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – punto 8**  
Direttiva 2009/73/CE  
Articolo 49 – paragrafo 9 – comma 1

### *Testo della Commissione*

Per quanto riguarda i gasdotti **da e verso i** paesi terzi completati prima del [OP: data di entrata in vigore della presente direttiva], gli Stati membri possono decidere di derogare agli articoli 9, 10, 11 e 32 e all'articolo 41, paragrafi 6, 8 e 10, per le sezioni dei gasdotti comprese tra il confine della giurisdizione dell'Unione e il primo punto di interconnessione, a patto che la deroga non abbia ripercussioni

### *Emendamento*

Per quanto riguarda i gasdotti **provenienti dai** paesi terzi completati prima del [OP: data di entrata in vigore della presente direttiva], gli Stati membri possono decidere di derogare agli articoli 9, 10, 11 e 32 e all'articolo 41, paragrafi 6, 8 e 10, per le sezioni dei gasdotti comprese tra il confine della giurisdizione dell'Unione e il primo punto di interconnessione, a patto che la deroga non abbia ripercussioni



negative sulla concorrenza, sull'efficace funzionamento del mercato interno del gas naturale dell'Unione o sulla sicurezza dell'approvvigionamento nell'Unione.

negative sulla concorrenza, sull'efficace funzionamento del mercato interno del gas naturale dell'Unione o sulla sicurezza dell'approvvigionamento nell'Unione.

Or. en

**Emendamento 119**  
**Paul Rübiger**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – punto 8**

Direttiva 2009/73/CE

Articolo 49 – paragrafo 9 – comma 2

*Testo della Commissione*

*La deroga è limitata nel tempo e può essere subordinata a condizioni che contribuiscano alla realizzazione delle condizioni summenzionate.*

*Emendamento*

*soppresso*

Or. en

**Emendamento 120**  
**Patrizia Toia**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – punto 8**

Direttiva 2009/73/CE

Articolo 49 – paragrafo 9 – comma 2

*Testo della Commissione*

*La deroga è limitata nel tempo e può essere subordinata a condizioni che contribuiscano alla realizzazione delle condizioni summenzionate.*

*Emendamento*

*soppresso*

Or. en

**Emendamento 121**  
**Pilar del Castillo Vera**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – punto 8**

Direttiva 2009/73/CE

Articolo 49 – paragrafo 9 – comma 2

*Testo della Commissione*

La deroga è limitata nel tempo e può essere subordinata a condizioni che contribuiscano alla realizzazione delle condizioni summenzionate.

*Emendamento*

La deroga è limitata nel tempo e può essere subordinata a condizioni che contribuiscano alla realizzazione delle condizioni summenzionate, ***fatta salva la possibilità di un suo rinnovo per consentire il recupero dell'investimento o se la deroga è ancora necessaria per ragioni di sicurezza dell'approvvigionamento dell'Unione o dei paesi terzi.***

Or. en

**Emendamento 122**

**Morten Helveg Petersen, Fredrick Federley, Dominique Riquet, Pavel Telička**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – punto 8**

Direttiva 2009/73/CE

Articolo 49 – paragrafo 9 – comma 2

*Testo della Commissione*

La deroga è limitata nel tempo e ***può essere*** subordinata a condizioni che contribuiscano alla realizzazione delle condizioni summenzionate.

*Emendamento*

La deroga è limitata nel tempo, ***cessa di applicarsi entro e non oltre il [OP: 3 anni dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva di modifica] ed è*** subordinata a condizioni che contribuiscano alla realizzazione delle condizioni summenzionate.

Or. en

**Emendamento 123**

**Zdzisław Krasnodębski, Jadwiga Wiśniewska, Hans-Olaf Henkel, Edward Czesak, Urszula Krupa, Jacek Saryusz-Wolski, Richard Sulík**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – punto 8**

Direttiva 2009/73/CE

Articolo 49 – paragrafo 9 – comma 2

*Testo della Commissione*

La deroga è limitata nel tempo e può essere subordinata a condizioni che contribuiscano alla realizzazione delle condizioni summenzionate.

*Emendamento*

La deroga è limitata nel tempo e può essere subordinata a condizioni che contribuiscano alla realizzazione delle condizioni summenzionate. **La deroga può essere concessa per un periodo non superiore a 5 anni.**

Or. en

**Emendamento 124**

**Christian Ehler**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – punto 8**

Direttiva 2009/73/CE

Articolo 49 – paragrafo 9 – comma 2

*Testo della Commissione*

La deroga è limitata **nel tempo** e può essere **subordinata a condizioni che contribuiscano alla realizzazione delle condizioni summenzionate.**

*Emendamento*

La deroga **può essere** limitata **a un periodo massimo di un anno** e può essere **prorogata solo dopo aver ottenuto l'approvazione degli Stati membri interessati e aver consultato il Parlamento europeo.**

Or. de

*Motivazione*

*Der Vorschlag ändert die Binnenmarktregulierung für Gas vollständig, in dem er die bisherige erfolgreiche EU-Regulierung auf Drittstaaten ausdehnt, bisherige Kompetenzen der Mitgliedsstaaten nach Art. 194 (2) auf die EU überträgt und das funktionierende System in Frage stellt. Zudem fehlt ein Impact Assessment, vor allem eine rechtliche Bewertung des Vorschlags und eine Auswirkungsstudie in Hinblick auf den steigenden Gasbedarf in der EU und die sinkenden Produktionsmengen in Norwegen, den Niederlanden und in Großbritannien in den nächsten 10 Jahren. Der Vorschlag widerspricht eklatant den Intentionen und Zielen des Winterpakets der EU-Kommission zur Stabilisierung des Energiebinnenmarktes und zur Klimapolitik. Da der zuständige Generaldirektor Borchardt im Industrieausschuss am 11.01.2018 unterstrich, dass die Infrastrukturmaßnahmen und der*

*Betrieb von Pipelines von der Richtlinie nicht betroffen sind, ist die Richtlinie auch in Hinblick auf Nordstream II überflüssig.*

**Emendamento 125**  
**Werner Langen**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – punto 8**

Direttiva 2009/73/CE

Articolo 49 – paragrafo 9 – comma 2

*Testo della Commissione*

La deroga è limitata *nel tempo* e può essere *subordinata a condizioni che contribuiscano alla realizzazione delle condizioni summenzionate.*

*Emendamento*

La deroga *può essere* limitata *a un periodo massimo di un anno* e può essere *prorogata solo dopo aver ottenuto l'approvazione degli Stati membri interessati e aver consultato il Parlamento europeo.*

Or. de

*Motivazione*

*Begründung: Der Vorschlag ändert die Binnenmarktregulierung für Gas vollständig, in dem er die bisherige erfolgreiche EU-Regulierung auf Drittstaaten ausdehnt, bisherige Kompetenzen der Mitgliedsstaaten nach Art. 194 (2) auf die EU überträgt und das funktionierende System in Frage stellt. Zudem fehlt ein Impact Assessment, vor allem eine rechtliche Bewertung des Vorschlags und eine Auswirkungsstudie in Hinblick auf den steigenden Gasbedarf in der EU und die sinkenden Produktionsmengen in Norwegen, den Niederlanden und in Großbritannien in den nächsten 10 Jahren. Der Vorschlag widerspricht eklatant den Intentionen und Zielen des Winterpakets der EU-Kommission zur Stabilisierung des Energiebinnenmarktes und zur Klimapolitik. Da der zuständige Generaldirektor Borchardt im Industrieausschuss am 11.01.2018 unterstrich, dass die Infrastrukturmaßnahmen und der Betrieb von Pipelines von der Richtlinie nicht betroffen sind, ist die Richtlinie auch in Hinblick auf Nordstream II überflüssig.*

**Emendamento 126**  
**Claude Turmes**

a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – punto 8**

Direttiva 2009/73/CE

Articolo 49 – paragrafo 9 – comma 3

*Testo della Commissione*

Se il gasdotto di cui trattasi rientra nella giurisdizione di più di uno Stato membro, lo Stato membro nella cui giurisdizione rientra il primo punto di interconnessione decide in merito alla concessione di una deroga al gasdotto.

*Emendamento*

Se il gasdotto di cui trattasi rientra nella giurisdizione di più di uno Stato membro, lo Stato membro nella cui giurisdizione rientra il primo punto di interconnessione decide in merito alla concessione di una deroga al gasdotto. ***Prima di concedere la deroga, lo Stato membro nella cui giurisdizione rientra il primo punto di interconnessione consulta gli Stati membri a cui l'infrastruttura dello Stato membro in questione è collegata, fornendo loro tutte le informazioni pertinenti, e tiene conto del parere di tali Stati membri.***

Or. en

*Motivazione*

*[Il riferimento nell'intestazione relativo all'atto modificativo ("articolo 1 – punto 8") corrisponde a "articolo 1 – punto 7" della proposta della Commissione. Questa discrepanza è dovuta a un errore nella numerazione della proposta della Commissione (all'articolo 1 il punto 3 è ripetuto due volte) in tutte le versioni linguistiche tranne in quella ungherese.]*

**Emendamento 127**

**Zdzisław Krasnodębski, Jadwiga Wiśniewska, Hans-Olaf Henkel, Edward Czesak, Urszula Krupa, Jacek Saryusz-Wolski, Richard Sulík**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – punto 8**

Direttiva 2009/73/CE

Articolo 49 – paragrafo 9 – comma 3

*Testo della Commissione*

Se il gasdotto di cui trattasi rientra nella giurisdizione di più di uno Stato membro, lo Stato membro nella cui giurisdizione rientra il primo punto di interconnessione ***decide in merito*** alla concessione di una deroga al gasdotto.

*Emendamento*

Se il gasdotto di cui trattasi rientra nella giurisdizione di più di uno Stato membro, lo Stato membro nella cui giurisdizione rientra il primo punto di interconnessione ***può chiedere*** alla ***Commissione*** la concessione di una deroga ***temporanea*** al gasdotto.

Or. en

## **Emendamento 128**

**Paul Rübige**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – punto 8**

Direttiva 2009/73/CE

Articolo 49 – paragrafo 9 – comma 3

#### *Testo della Commissione*

Se il gasdotto di cui trattasi rientra nella giurisdizione di più di uno Stato membro, lo Stato membro nella cui giurisdizione rientra il primo punto di interconnessione decide in merito alla concessione di una deroga al gasdotto.

#### *Emendamento*

Se il gasdotto di cui trattasi rientra nella giurisdizione di più di uno Stato membro, lo Stato membro nella cui giurisdizione rientra il primo punto *fisico* di interconnessione decide in merito alla concessione di una deroga al gasdotto.

Or. en

## **Emendamento 129**

**Zdzisław Krasnodębski, Jadwiga Wiśniewska, Edward Czesak, Urszula Krupa, Jacek Saryusz-Wolski**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – punto 8**

Direttiva 2009/73/CE

Articolo 49 – paragrafo 9 – comma 4

#### *Testo della Commissione*

*Gli Stati membri pubblicano l'eventuale decisione sulla deroga in conformità del presente paragrafo entro un anno dall'entrata in vigore della presente direttiva.*

#### *Emendamento*

*soppresso*

Or. en

## **Emendamento 130**

**Claude Turmes**

a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – punto 8 bis (nuovo)**  
Direttiva 2009/73/CE  
Articolo 49 – paragrafo 9 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(8 bis) all'articolo 49 è aggiunto il seguente paragrafo 9 bis:*

*"9 bis. La deroga di cui al paragrafo 9 non è concessa se un gasdotto che collega uno Stato membro con un paese terzo non appartenente allo Spazio economico europeo è o sarà associato ad almeno un contratto di fornitura di gas di durata superiore a un anno, concluso o modificato dopo il [data di entrata in vigore della presente direttiva di modifica], che, individualmente o cumulativamente con i contratti stipulati con lo stesso fornitore o con soggetti a lui affiliati, sia equivalente al 28 % o più del consumo annuo di gas nello Stato membro in cui si trova l'infrastruttura, da calcolarsi sulla base dei dati disponibili più recenti."*

Or. en

*Motivazione*

*[Il riferimento nell'intestazione relativo all'atto modificativo ("articolo 1 – punto 8 bis (nuovo)") corrisponde a "articolo 1 – punto 7 bis (nuovo)" della proposta della Commissione. Questa discrepanza è dovuta a un errore nella numerazione della proposta della Commissione (all'articolo 1 il punto 3 è ripetuto due volte) in tutte le versioni linguistiche tranne in quella ungherese.]*

**Emendamento 131**  
**Paul Rübig**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*Articolo 1 bis*

*Le norme stabilite dalla presente direttiva entrano in vigore a condizione che il comitato per il controllo normativo emetta un parere positivo su una valutazione d'impatto in conformità degli orientamenti della Commissione per legiferare meglio [SWD(2017) 350].*

Or. en

#### *Motivazione*

*Le modifiche proposte alla direttiva Gas sono state presentate senza il sostegno delle "consultazioni delle parti interessate", delle "valutazioni d'impatto" o dei "controlli dell'adeguatezza della regolamentazione" richiesti dagli orientamenti per legiferare meglio. Come stabilito da tali orientamenti della Commissione, le valutazioni d'impatto vengono eseguite per le iniziative della Commissione suscettibili di avere un impatto economico, sociale o ambientale significativo ([https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/planning-and-proposing-law/impact-assessments\\_it](https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/planning-and-proposing-law/impact-assessments_it)).*

#### **Emendamento 132**

**Martina Werner, Gabriele Preuß, Eva Kaili, Peter Kouroumbashev**

#### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 2**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

#### *Articolo 2*

*soppresso*

*1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il [OP: un anno dopo l'entrata in vigore]. Essi ne informano immediatamente la Commissione.*

*Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.*

*2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla*



*presente direttiva.*

Or. en

### **Emendamento 133**

**Gunnar Hökmark, Bendt Bendtsen, Henna Virkkunen**

#### **Proposta di direttiva**

##### **Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1**

###### *Testo della Commissione*

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il [OP: **un anno** dopo l'entrata in vigore]. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

###### *Emendamento*

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il [OP: **tre mesi** dopo l'entrata in vigore]. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Or. en

### **Emendamento 134**

**Zdzisław Krasnodębski, Jadwiga Wiśniewska, Hans-Olaf Henkel, Edward Czesak, Urszula Krupa, Jacek Saryusz-Wolski, Richard Sulík**

#### **Proposta di direttiva**

##### **Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1**

###### *Testo della Commissione*

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il [OP: **un anno** dopo l'entrata in vigore]. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

###### *Emendamento*

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il [OP: **tre mesi** dopo l'entrata in vigore]. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Or. en

### **Emendamento 135**

**Werner Langen**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1**

*Testo della Commissione*

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il [OP: **un anno** dopo l'entrata in vigore]. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

*Emendamento*

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il [OP: **due anni** dopo l'entrata in vigore]. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Or. xm

**Emendamento 136**  
**Christian Ehler**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1**

*Testo della Commissione*

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il [OP: **un anno** dopo l'entrata in vigore]. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

*Emendamento*

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il [OP: **due anni** dopo l'entrata in vigore]. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Or. xm

**Emendamento 137**  
**Werner Langen, Markus Pieper**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 2 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**2 bis. Due anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva la Commissione presenta una relazione sui suoi effetti, previa consultazione degli Stati membri e sulla base di un'analisi di mercato**

*completa.*

Or. de

**Emendamento 138**  
**Christian Ehler**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 2 –paragrafo 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**2 bis. Due anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva la Commissione presenta una relazione sui suoi effetti, previa consultazione degli Stati membri e sulla base di un'analisi di mercato completa.**

Or. de

**Emendamento 139**  
**Algirdas Saudargas**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 2 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**2 bis. Qualsiasi deroga ed esenzione stabilita dalla presente direttiva a infrastrutture nuove ed esistenti non supera i 10 anni ed è soggetta all'approvazione della Commissione.**

Or. en

*Motivazione*

*È necessaria la supervisione della Commissione per garantire che le deroghe e le esenzioni stabilite dalla presente direttiva non abbiano ripercussioni negative sulla concorrenza, sull'efficace funzionamento del mercato interno del gas naturale dell'Unione e sulla sicurezza dell'approvvigionamento nell'Unione. La direttiva dovrebbe inoltre fissare una chiara durata massima per tali esenzioni e deroghe, altrimenti alcune infrastrutture nuove o esistenti potrebbero ottenere esenzioni irragionevolmente lunghe, il che non è in linea con l'obiettivo*

della direttiva.

#### **Emendamento 140**

**Morten Helveg Petersen, Fredrick Federley, Dominique Riquet, Pavel Telička**

#### **Proposta di direttiva**

**Articolo 2 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**2 bis. *Qualsiasi deroga all'applicazione delle disposizioni principali della presente direttiva è limitata a tre anni ed è soggetta all'approvazione della Commissione.***

Or. en

#### **Emendamento 141**

**Christian Ehler**

#### **Proposta di direttiva**

**Articolo 3**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. ***Prima della pubblicazione e dell'entrata in vigore la Commissione presenta una valutazione d'impatto globale.***

Or. de

#### **Emendamento 142**

**Werner Langen**

#### **Proposta di direttiva**

**Articolo 3**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla

pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. ***Prima della pubblicazione e dell'entrata in vigore la Commissione presenta una valutazione d'impatto globale.***

Or. de